REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

Adottato con D. di G. Regionale
n° 3997 del 25-7-89
Il Dirig. dell'Ufficio Urbanistica e Ambiente
(Ing. Alfonso Alagia)

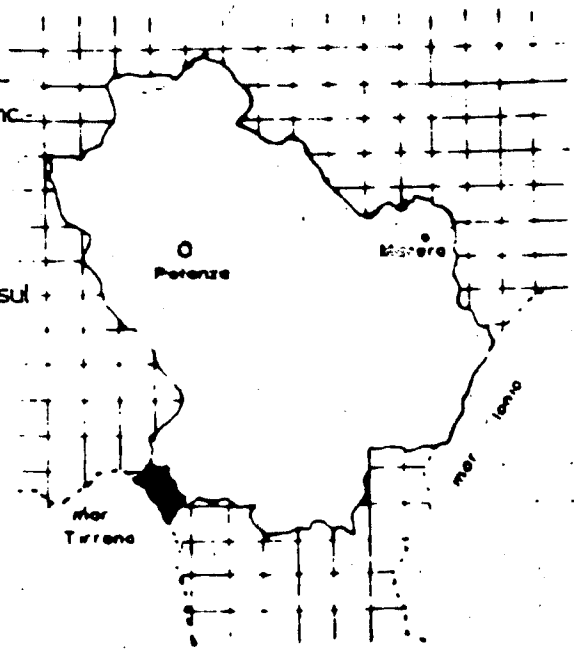
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI AREA VASTA

MARATEA-TRECCHINA-RIVELLO

Gruppo di progettazione
prof. arch. F. FORTE -incaricato-
arch. E. MASELLA (CAUN)-inc-
arch. B. CILLO
arch. F. ZACCARA (CAUN)

Consulenti
geol. M. FERRIGNO } Geoconsul
geol. P. MOLES }
ing. A. GRIPPO
arch. V. DI GENNARO

Collaboratori
arch. A DISTILO
arch. V. MARRA
arch. L. PELUSO
arch. A ROSSI
arch. F. DEL GIUDICE



Presidente Giunta Reg.
dr. G. MICHETTI

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
dr. M. COMODO

Gruppo di coordinamento
ing. A. ALAGIA -c gr-
arch. V. CAPPIELLO
arch. L. FELICETTI
ing. B. LORUSSO
ing. F. TATARANNI
arch. R. VOTTA

Consulenti
prof. arch. G.L. NIGRO
prof. arch. A. RESTUCCI
arch. G BIANCHI-collab.

ANALISI

AN1	AN2.1	AN2.2	AN2.3	AN2.4	AN3	AN4.1	AN4.2	AN5			AA1	AA2	AA2.1	AA2.2	AA2.3	AA2.4	AA3	AA3.1	AA4
AP1	AP2	AP2.1	AP3	AP4	AI1.1	AI1.2	AI1.3	AI2.1	AI2.2	AI2.21	AI2.22	AE1.1	AE1.2	AE1.3	AE1.4	DN1	DN2	DN3	DN
DN5	DA1	DA2																	

SINTESI

ST1	ST2	ST3	S1	S1.1	S1.2	S2	S3	SM1	SM1.1										

PROGETTO

P1	P2	P3	PM1	PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	PD6	PD1/2/4A		PD3A	PD5bA						

ARCHIVIO 8503

B NORMATIVA DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Il territorio del Piano
Art.2 - Elaborati

TITOLO II

ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE

Art.3 - Definizione di elemento
Art.4 - Elementi d'interesse naturalistico fisici e biologici
Art.5 - Elementi d'interesse archeologico
Art.6 - Elementi d'interesse storico-architettonico
Art.7 - Elementi d'interesse percettivo
Art.8 - Elementi d'interesse produttivo agricolo per caratteri naturali
Art.9 - Pericolosità geologica

TITOLO III

IL PIANO

Capo I - Caratteri costitutivi

Art.10 - Contenuto degli elaborati grafici di progetto
Art.11 - Criteri di definizione delle aree, dei distretti e degli ambiti di dettaglio del Piano
Art.12 - Modalità della tutela e della valorizzazione
Art.13 - Aree ed ambiti del Piano
Art.14 - Prescrizioni inerenti la pericolosità geologica eccezionale ed elevata
Art.15 - Categorie di uso antropico e loro articolazione
Art.16 - Usi antropici ed interventi comunque compatibili

Capo II- Qualità costituite da eccezionale o elevato interesse degli elementi, da tutelare e valorizzare attraverso la conservazione

Art.17 - Qualità costituite da eccezionale interesse archeologico (Vl.1)
Art.18 - Qualità costituite da eccezionale interesse percettivo, eccezionale o elevato interesse biologico o geologico in aree con clivometrie complesse (Vl.2)
Art.19 - Qualità costituite da eccezionale o elevato interesse percettivo, elevato o medio interesse biologico, ecce-

zionale o elevato interesse geologico, in presenza di risorse montane (M), costiere (C) fluviali (F), biologiche in contesti antropizzati (U); e di emergenze infrastrutturali d'interesse paesaggistico (I), di edifici d'interesse storico-artistico ed ambientale (E), di elementi insediativi d'interesse elevato (D) (V1.3)
Art.20 - Qualità costituite dalla stratificazione storica dei tessuti urbani (V1.4)
Art.21 - Qualità costituite da eccezionale interesse naturalistico, fisico e percettivo di elementi puntuali (V1.5)
Art.22 - Qualità costituite dall'eccezionale o elevato interesse storico-architettonico di elementi puntuali (V1.6)
Art.23 - Qualità costituite da elevato interesse storico e percettivo, o da eccezionale interesse naturalistico fisico, di elementi lineari (viabilità, alvei di fiumi) (V1.7)
Art.24 - Qualità costituite da elevato interesse di percorsi pedonali e versanti panoramici di viabilità esistente (V1.8)

Capo III - Aree ove la tutela è orientata alla conservazione o trasformabilità delle caratteristiche costitutive per effetto delle qualità riscontrate

Art.25 - Qualità areali da elevato interesse percettivo e da elevato o medio interesse biologico (V2.1)

Art.26 - Qualità areali costituite da medio interesse percettivo e naturalistico, coinvolgenti insediamenti collinari (V2.2)
Art.27 - Qualità areali costituite da elevato o medio interesse percettivo o biologico (V2.3)
Art.28 - Qualità areali costituite da medio interesse percettivo, elevato o medio interesse geologico, elevato o medio interesse biologico in insiemi paesaggistici strutturanti (V2.4)
Art.29 - Qualità costituite da medio interesse dei tematismi, in aree di trasformazione insediativa (V2.5)
Art.30 - Viabilità esistente da adeguare (V.6)

TITOLO IV

VERIFICHE DI AMMISSIBILITA' E TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Art.31 - Verifiche di Ammissibilità
Art.32 - Trasformazione condizionata e trasformazione condizionata a regime ordinario

TITOLO V

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

Capo I - Situazioni di degrado e di alterazione ambientale

Art.33 - Descrizione degli elementi di degrado

Capo II - Opere di recupero e ripristino di carattere prioritario

Art.34 - Rimozione della pericolosità geologica
Art.35 - Recupero storico-ambientale
Art.36 - Bonifica ambientale (disinquinamento, cave e discariche)
Art.37 - Bonifica della vegetazione
Art.38 - Ripristino d'insediamenti produttivi monofunzionali

TITOLO VI

PRESCIZIONI PER I PIANI URBANISTICI

Capo I - Norme generali per la progettazione urbanistica

Art.39 - Prescrizioni generali

Capo II - Prescrizioni quantitative per il dimensionamento dei Piani urbanistici

Art.40 - Previsioni demografiche
Art.41 - Dimensionamento del fabbisogno dei vani per la popolazione residente
Art.42 - Dimensionamento del fabbisogno dei vani per attività turistiche
Art.43 - Dimensionamento del fabbisogno di attrezzature

Capo III - Contenuti dei Piani Urbanistici e del Piano delle Attrezzature

Art.44 - Attrezzature superiori
Art.45 - Criteri localizzativi per le attrezzature di base
Art.46 - Criteri localizzativi per le attrezzature superiori
Art.47 - Criteri inerenti viabilità e parcheggi

Capo IV - Elaborati

Art.48 - Recupero
Art.49 - Nuovi insediamenti

TITOLO VII

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D'INSEDIAMENTI, D'INFRASTRUTTURE E DI SINGOLE OPERE

Capo I - Governo dei boschi e dei pascoli

Art.50 - Norme generali
Art.51 - Regolamentazione del pascolo
Art.52 - Definizione di bosco pascolabile
Art.53 - Aree boschive incendiate
Art.54 - Forestazione
Art.55 - Interventi edilizi in aree ad uso agro-silvo.pastorale

Capo II - Recupero del patrimonio edilizio esistente

Art.56 - Manutenzione ordinaria
Art.57 - Manutenzione straordinaria
Art.58 - Restauro
Art.59 - Intervento di risanamento conservativo
Art.60 - Interventi di risanamento conservativo evolutivo
Art.61 - Interventi di ristrutturazione edilizia vincolata
Art.62 - Interventi di ristrutturazione attraverso sostituzione
Art.63 - Interventi di demolizione senza ricostruzione

Capo III - Prescrizioni relative alle opere inerenti gli usi antropici

Art.64 - Uso insediativo
Art.65 - Uso insediativo sparso (tipo a.1)
Art.66 - Uso insediativo rado (a.2)
Art.67 - Uso insediativo seminativo (tipo a.3)
Art.68 - Uso insediativo artigianale-industriale sparso (tipo a4)
Art.69 - Insediamenti monofunzionali produttivi (tipo a5)
Art.70 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.1
Art.71 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.2
Art.72 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.3
Art.73 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.4
Art.74 - Sistemazione delle scarpate nelle opere di tipo b.3 e b.4
Art.75 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.5
Art.76 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.6
Art.77 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.7
Art.78 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.8
Art.79 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.9
Art.80 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.10
Art.81 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.11
Art.82 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.12
Art.83 - Parcheggi
Art.84 - Uso produttivo, di tipo agro-silvo-pastorale
Art.85 - Uso produttivo, di tipo estrattivo
Art.86 - Uso culturale ricreativo, con opere di tipo d.1
Art.87 - Uso culturale ricreativo, con opere di tipo d.2
Art.88 - Uso culturale ricreativo, con opere di tipo d.3

Capo IV - Elementi di arredo urbano e disciplina estetica delle costruzioni

Art.89 - Sistemazione di piazze, parcheggi e strade pubbliche
Art.90 - Sistemazioni esterne di spazi di pertinenza alle residenze
Art.91 - Arredo urbano
Art.92 - Impianti tecnologici ed allacciamenti
Art.93 - Finiture esterne dei fabbricati

TITOLO VIII

EFFICACIA, NORME DI SALVAGUARDIA

Art.94 - Prevalenza delle previsioni del Piano
Art.95 - Modalità del rilascio dei Nulla Osta nel territorio interessato dal Piano
Art.96 - Nulla Osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere abusive
Art.97 - Previsioni dei piani urbanistici in vigore difformi

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Il territorio del Piano

Il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta Maratea - Trecchina - Rivello, di seguito definito "Piano", interessa l'intero territorio dei tre Comuni di Maratea, Trecchina e Rivello. Il perimetro del Piano è riportato in tutte le tavole di analisi, sintesi e progetto.

Art.2 - Elaborati

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati

PARTE PRIMA: ANALISI

1 - Carte di analisi: intero territorio

rapp. 1:25.00/1:10.000/1:5000

AN Assetto ambientale: Sistema naturale

- AN1 - Carta geolitologica (1:25.000)
- AN2 - Geomorfologia:
  - AN2.1 - Carta delle pendenze (1:25.000)
  - AN2.2 - Carta degli elementi ed ambiti morfologici rilevanti (1:25.000)
  - AN2.3 - Carta dei dissesti (1:25.000)
  - AN2.4 - Carta idrografica (1:25.000)
- AN3 - Carta idrogeologica (1:25.000)
- AN4.1 - Carta geopedologica (1:25.000)
- AN4.2 - Carta delle attitudini colturali (1:25.000)
- AN5 - Carta dei caratteri vegetazionali (1:25.000)

AA/Assetto ambientale: Sistema antropico

- AA1 - Carta dell'uso del suolo (1:25.000)
- AA2 - Carta della stratificazione storica (1:50.000)
  AA2.1-Carta della stratificazione storica (1:25:000)
  AA2.2-Beni architettonici vincolati:Maratea (1: 5.000)
  AA2.2-Beni architettonici vincolati:Trecchina "
  AA2.3-Beni architettonici vincolati:Rivello "
- AA3 - Carta del sistema insediativo (1:25.000)
  AA3.1-Carta del sistema insediativo Maratea (1:10.000)
- AA4 - Carta delle infrastrutture ed interventi (1:25.000)

AP/Analisi percettiva

- AP1 - Carta degli insiemi (1:25.000)
- AP2 - Carta degli elementi (1:25.000)
- AP2.1 Carta degli elementi d'interesse percettivo di Maratea (1:10.000)
- AP3 - Descrittiva degli elementi
- AP4 - Schedatura degli elementi

AI/Assetto istituzionale

- AI1 - vincoli, demani, proprietà collettive:
  AI1.1 - Carta del vincolo idrogeologico (1:25.000)
  AI1.2 - Carta delle aree demaniali (1:25.000)
  AI1.3 - Carta dei vincoli paesistici (1:25.000)
- AI2 - Indirizzi programmatici e disciplina urbanistica
  AI2.1 - Carta degli indirizzi programmatici (1:25.000)
  AI2.2 - Carta dell'urbanistica vigente (1:25.000)
  AI2.2.1 Carta della disciplina urbanistica vigente. Stralci 1:5000.
  AI2.2.2 Carta della disciplina urbanistica vigente.

Stralci 1:5.000

AE/Assetto socio-economico

- AE1 - Rilevamento del condono edilizio

  AE1.1 - Rilevamento del condono edilizio: comune di Maratea

  AE1.2 - Rilevamento del condono edilizio: comuni di Rivello e Trecchina

  AE1.3 - Dati di sintesi e grafici

  AE1.4 - Carta dell'ubicazione delle istanze di condono (scala 1:10.000)

2) Carte di analisi di dettaglio: Maratea

(Rapporto 1:5.000)

DN/Assetto ambientale:

- DN1 - Carta geolitologica
- DN2 - Carta dei dissesti
- DN3 - Carta idrogeologica
- DN4 - Carta geopedologica
- DN5 - Carta della pericolosità geologica

DA/Assetto ambientale: sistema antropico

- DA1 - Carta degli usi produttivi del suolo
- DA2 - Carta delle infrastrutture e degli interventi pubblici programmati o in via di esecuzione

3) Carte delle qualità dei tematismi degli elementi: intero territorio (Rapporto 1:25.000)

- ST1 - Carta dei valori produttivi agrari
- ST2 - Carta della pericolosità geologica
- ST3 - Carta sincronica

PARTE SECONDA: SINTESI

4) Carte di sintesi: intero territorio (rapp.1:25.000)

- S1 - Carta delle qualità del territorio
  - S1.1 - Carta della qualità per classificazione dei fattori
  - S1.2 - Carta di sintesi per giudizio prevalente
- S2 - Carta delle alterazioni e del degrado del territorio
- S3 - Le unità di paesaggio

5) Carte di sintesi: Maratea (rapp.1:10.000)

- SM1 - Carta delle qualità di Maratea
  - SM1.1 - Carta delle qualità prevalenti

PARTE TERZA: IL PROGETTO

6) Carte di progetto: intero territorio (rapp.1:25.000)

- P1 - Carta della trasformabilità
- P2 - Carta degli interventi prioritari di sistemazione e ripristino
- P3 - Carta degli scostamenti

7) Carte di progetto: Maratea (rapporto 1:10.000)

- PM1 - Carta della trasformabilità

8) Carte di progetto dei distretti di dettaglio (rapporto 1:5.000)

- PD.1- Castrocucco
- PD.2- Marina di Maratea
- PD.3- Valle di Maratea, Fiumicello, Castello, Porto
- PD.4- Acquafredda

- PD.5- Trecchina

- PD.6- Rivello

9) Carte di indirizzi agli interventi di trasformazione

- PD.1/2/4.A - Castrocucco, Marina, Acquafredda

- PD.3.A - Valle di Maratea, Fiumicello, Castello, Porto

- PD.5/6.A - Trecchina, Rivello

PA) Carta degli ambiti da sottoporre a Piani Paesistici Esecutivi

A1) Relazione di analisi e sintesi

A2) Relazione di progetto

B) Normativa di Attuazione

C) Allegati alla Normativa di Attuazione

TITOLO II

ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE

Art.3 - Definizione di elemento

Per elemento s'intende un oggetto che all'interno di un territorio è riconoscibile per caratteri di evidente omogeneità.

Art.4 - Elementi di interesse naturalistico: fisici e biologici

Gli elementi di interesse naturalistico, rilevati dal Piano nelle tav.AN2.2 (Carta degli elementi ed ambiti morfologici rilevanti) e AN5 (Carta dei caratteri vegetazionali), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.1, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

Tali elementi sono da considerarsi:

C.1.1) per l'aspetto geomorfologico:

- di valore eccezionale, allorquando presentano carattere di rarità in rapporto alla Regione o, più in particolare, al territorio in esame. Tale carattere è riferito sia a contesti geomorfologici che hanno determinato l'attuale configurazione paesaggistica, sia a contesti di particolare interesse scientifico;
- di valore elevato, allorquando costituiscono emergenze tali da connotare in termini morfologici e geologico-strutturali il territorio di piano, soprattutto in riferimento alla fascia costiera;

- di valore medio, allorquando rappresentano situazioni d'interesse in riferimento all'ubicazione ed alla frequenza dei riscontri;
- di valore basso, allorquando rappresentano situazioni d'interesse in riferimento all'ubicazione o alla frequenza dei riscontri;

C.1.2) per l'aspetto biologico-vegetazionale:

- di valore elevato, allorquando costituiscono ecosistemi vegetazionali di tipo climax, ideali per gli equilibri ambientali, ma vulnerabili (per cui risulta difficile e delicato assicurarne la conservazione);

- di valore medio, allorquando costituiscono ecosistemi vegetazionali meno evoluti, fortemente antropizzati ed abbastanza stabili;
- di valore basso per i rimanenti elementi del territorio.

Art.5 - Elementi d'interesse archeologico

Gli elementi d'interesse archeologico, rilevati dal Piano nella tav.AA3 (Carta del sistema insediativo), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.2, che è parte integrante della presente Normativa.

Tali elementi sono stati tutti valutati di valore eccezionale per consentire il rinvenimento dei reperti custoditi nel sottosuolo.

Art.6 - Elementi d'interesse storico-architettonico

Gli elementi d'interesse storico-architettonico, rilevati dal Piano nelle tav.AA3 e AA3.1. sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.3, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore eccezionale, allorquando si è rilevata in essi la presenza di aspetti di rarità, di concentrazione di significati qualitativi, di notorietà o valori testimoniali e dell'appartenenza a sistema;
- di valore elevato, allorquando si è rilevata in essi la presenza di tre dei quattro aspetti precedentemente indicati;
- di valore medio, allorquando si è rilevata in essi la presenza di due dei quattro aspetti precedentemente indicati;
- di valore basso, allorquando si è rilevata in essi la presenza di uno dei quattro aspetti precedentemente indicati.

Art.7 - Elementi d'interesse percettivo

Gli elementi d'interesse percettivo, rilevati dal Piano nelle tavole AP1, AP2 ed AP2.1, sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.4, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore eccezionale, allorquando si sono riscontrati nell'ambito dello stesso elemento valori percettivi relazionali e specifici;
- di valore elevato, allorquando si sono riscontrati nell'ambito dello stesso elemento valori percettivi, o relazionali o specifici;
- di valore medio, allorquando i valori percettivi, relazionali o specifici, pur presenti, non sono tali da assurgere a qualità dominante;
- di valore basso, allorquando non si sono rilevati valori percettivi.

Art.8 - Elementi d'interesse produttivo agricolo per caratteri naturali

Gli elementi s'interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, rilevati dal Piano nella tav.ST1 (Carta dei valori produttivi agrari), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.5, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato. medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore eccezionale, allorquando sono costituiti da aree con sistemi agrari di alto interesse colturale con elevata dotazione di strutture aziendali ed infrastrutturali primarie;

- di valore elevato, allorquando sono costituiti da aree con sistemi agrari ad intensità colturale superiore ai valori medi del territorio del Piano e suscettibili di ulteriori trasformazioni in tal senso;
- di valore medio, allorquando sono costituiti da aree che, per presenza antropica e caratteristiche fisiche, sono suscettibili di trasformazioni comportanti intensità colturali superiori ai valori medi del territorio del Piano;
- di valore basso, per i rimanenti elementi del territorio.

Art.9 - Pericolosità geologica

Gli elementi interessati da pericolosità geologica, rilevati dal Piano nella tav.ST2 (Carta della pericolosità geologica) sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.6, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore eccezionale, allorquando sono costituiti da aree con dissesti in atto o recenti;
- di valore elevato, allorquando sono costituiti da aree con dissesti quiescenti, ossia da frane antiche che hanno raggiunto un'apparente stabilità.
- di valore medio, allorquando costituiscono aree soggette a potenziale instabilità, prevalentemente a causa di degrado idrogeologico e della locale ubicazione a perimetro di dissesti attivi. Essi sono, inoltre, costituiti da aree con alta permea-

bilità dei terreni che, per ubicazione ed utilizzo, sono soggetti a rischio d'inquinamento delle falde idriche.

TITOLO III

IL PIANO

Capo I - Caratteri costitutivi

Art.10 - Contenuto e validità degli elaborati grafici di progetto

Gli elaborati grafici di progetto sono i seguenti:

P - Carte di insieme della trasformabilità

- P1 - Carta della trasformabilità (1:25.000)
- PM1 - Carta della trasformabilità del Comune di Maratea (1:10.000)
- P2 - Carta degli interventi prioritari di sistemazione e ripristino (1:25.000);

PD -Carte della trasformabilità dei distretti di dettaglio:

- (Maratea) PD.1 Castrocucco
- PD.2 Marina
- PD.3 Valle Maratea-Fiumicello-Castello-Porto
- PD.4 Acquafredda
- (Trecchina) PD.5 Centro urbano
- (Rivello) PD.6 Centro urbano

PDA-Indirizzi agli interventi di trasformazione:

- PD.1/2/4.A Castrocucco, Marina, Acquafredda
- PD.3.A Valle di Maratea, Fiumicello, Castello, Porto
- PD.5/6.A Trecchina, Rivello

a) Le tav.P1, PM1 e PD individuano gli elementi areali, puntuali o lineari, alla cui tutela e valorizzazione è finalizzato il Piano.

b) La tav.P2 riporta l'individuazione degli interventi prioritari da comprendere in successivi programmi di intervento.

c) Le tav. PDA riportano gli indirizzi agli interventi di trasformazione compatibili.

Ai fini della prescrittività degli elaborati grafici di progetto vale quanto segue:

- per i territori comunali di Trecchina e Rivello, ad eccezione dei distretti di dettaglio, è da ritenersi prescrittivo il contenuto degli elaborati P1 e P2;
- per il territorio comunale di Maratea, ad eccezione dei distretti di dettaglio, è da ritenersi prescrittivo il contenuto degli elaborati PM1 e P2;
- per i distretti di dettaglio è da ritenersi prescrittivo il contenuto degli elaborati PD, PDA e P2.

Art.11 - Criteri di definizione delle aree, dei distretti di dettaglio e degli ambiti di Piano

Le aree individuate nelle Carte della trasformabilità e descritte nel successivo art.13 sono identificate per aggregazione degli elementi di cui ai precedenti art.4,5,6,7 ed 8 in ragione:

1) delle loro caratteristiche costitutive;
2) dei giudizi di valore assegnati (cfr.S1,SM1);
3) delle complesse relazioni intercorrenti fra i singoli elementi, espresse nelle unità di paesaggio (cfr.S3)
4) delle modalità di tutela e valorizzazione di cui al successivo art.12, da applicarsi nelle specifiche circostanze.

I distretti di dettaglio sono costituiti da un insieme di elementi di valore eccezionale, elevato o medio con particolare riferimento all'interesse percettivo e con processi di antropizzazione in atto o potenziali. In essi le azioni di conservazione e di

valorizzazione sono caratterizzate da scelte progettuali di maggior dettaglio.

Gli ambiti sono caratterizzati da relazioni complesse fra i singoli elementi di valore eccezionale ed elevato relativi ai diversi tematismi, per cui le azioni di conservazione e valorizzazione sono definite a mezzo dei Piani Paesistici Esecutivi.

Gli elementi inerenti la pericolosità geologica, di cui all'art.9, non concorrono alla determinazione delle aree, dei distretti e degli ambiti di cui sopra, ma implicano limitazioni e prescrizioni relative agli usi ed agli interventi consentiti per ciascuna area di Piano. Tali limitazioni e prescrizioni sono individuate nell'art.14.

Art.12 - Modalità della tutela e della valorizzazione

Le modalità della tutela e valorizzazione sono le seguenti:

A1) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi

A2) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili

B1) Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità

B2) Trasformazione condizionata a requisiti progettuali

Art.13 - Aree ed ambiti del Piano

Le aree individuate nelle Carte della trasformabilità (P1,PM1,PD) sono le seguenti:

A: Aree ove la tutela è orientata alla conservazione delle caratteristiche costitutive per effetto delle qualità riscontrate:

Vl.1 - Qualità areali costituite da eccezionale interesse archeologico (Art.17)

Vl.2 - Qualità costituite da eccezionale interesse percettivo, elevato o medio interesse biologico o geologico, in aree con clivometrie complesse (Art.18)

Vl.3 - Qualità costituite da eccezionale o elevato interesse percettivo, elevato o medio interesse biologico, eccezionale o elevato interesse geologico, geologico, in presenza di risorse montane (M), costiere (C), fluviali (F), biologiche in contesti antropizzati (U); nonchè prossimi ad emergenze infrastrutturali (I), ad edifici d'interesse storico-artistico ed ambientale (E), ad elementi insediativi d'interesse elevato (D) (Art.19).

Vl.4 - Qualità areali costituite dalla stratificazione storica dei tessuti urbani (Art.20).

Vl.5 - Qualità costituite da eccezionale interesse naturalistico, fisico e percettivo di elementi puntuali (Art.21)

Vl.6 - Qualità costituite dall'eccezionale o elevato interesse storico-architettonico di elementi puntuali (Art.22)

Vl.7 - Qualità costituite da elevato interesse storico e percettivo, o da eccezionale interesse naturalistico fisico di elementi lineari (viabilità, alvei di fiumi) (Art.23).

V1.8 - Qualità costituite da elevato interesse di percorsi pedonali e versanti panoramici di viabilità esistente (Art.24)

B: Aree ove la tutela è orientata alla conservazione o trasformabilità delle caratteristiche costitutive per effetto delle qualità riscontrate:

V2.1 - Qualità areale costituite da elevato interesse percettivo, e da elevato o medio interesse biologico (Art.25)

V2.2 - Qualità areali costituite da medio interesse percettivo e naturalistico, coinvolgenti insediamenti collinari (Art.26).

V2.3 - Qualità areali caratterizzate da elevato o medio interesse percettivo o biologico (Art.27).

V2.4 - Qualità costituite da medio interesse percettivo, elevato o medio interesse geologico, elevato o medio interesse biologico, in insiemi paesaggisticamente strutturanti (Art.28).

V2.5 - Qualità costituite da medio interesse dei tematismi in aree in trasformazione insediativa (Art.29).

V2.6 - Viabilità esistente da adeguare (Art.30).

Nell'elaborato PA sono, inoltre, individuati gli ambiti che, caratterizzati da relazioni complesse fra i singoli elementi di valore eccezionale ed elevato relativi a tematismi diversi, vanno sottoposti a Piano Paesistico Esecutivo.

La classificazione negli ambiti delle aree di Piano, come riportata nella Carte della trasformabilità (P1,PM1,PD) con la conseguente individuazione delle modalità di tutela e valoriz-

zazione e degli usi ed opere ritenuti compatibili, ha valore d'indirizzo in sede di formazione dei Piani Paesistici Esecutivi.

Nelle more della formazione dei Piani Paesistici Esecutivi, nelle aree incluse negli ambiti, sono compatibili gli usi ed interventi di cui all'art.16, ad eccezione dei punti g (Parcheggi) ed h (Nuova edificazione soggetta a convenzione).

Art.14 - Prescrizioni inerenti la pericologità geologica eccezionale ed elevata

Per gli elementi di pericolosità geologica eccezionale ed elevata, come riportati nella tav.ST2, le categorie di uso antropico e gl'interventi che le specificano, elencati nel successivo art.15 della presente Normativa di Attuazione, e ritenute compatibili ai sensi dei Capi II e III del presente Titolo III sono ammissibili solo a seguito dell'esito positivo della Verifica di Ammissibilità di cui al Titolo IV.

Per gli elementi già interessati da indagini geologiche di dettaglio, approvate dai competenti organi regionali, la Verifica di Ammissibilità per il tematismo geologico s'intende operata a mezzo di tali indagini.

Per l'uso insediativo residenziale sparso, tipo a1, e per l'uso culturale e ricreativo del tipo d.1 e d.2, di cui al successivo art.15, la Verifica di Ammissibilità per tale tematismo, ove richiesta, si esplica attraverso indagini geologico tecniche, da allegare al progetto edilizio, la cui natura e risultanze andranno espresse in relazione, dalla quale si evincano i fattori ostativi e gli accorgimenti tecnici da adottare onde rendere

compatibile l'uso e l'intervento.

Art.15 - Categorie di uso antropico e loro articolazione

Nelle aree di Piano gli usi antropici di trasformazione sono cosi articolati:

a) uso insediativo, distinto in:

a.1. insediativo sparso

a.2 residenziale, turistico, ricettivo rado

a.3 residenziale, terziario, turistico, ricettivo semi-intensivo

a.4. artigianale-industriale sparso

a.5. insediamenti monofunzionali produttivi

b) uso infrastrutturale, con opere:

b.1. a rete interrate

b.2. a rete fuori terra

b.3. viario pedonale, ciclabile o equestre

b.4. viario carrabile

b.5.1 puntuale tecnologico interrato semplice

b.5.2 puntuale tecnologico interrato esteso

b.6.1 puntuale tecnologico fuori terra semplice

b.6.2 puntuale tecnologico fuori terra esteso

b.7. sistemazioni idraulico-forestali

b.8. carrabile di servizio o agricola

b.9. attrezzaggio per piccoli natanti

b.10.per trasporto a fune o a rotaia

b.11 porto turistico

b.12 canali per navigazione

c) uso produttivo, distinto in:

c.1. agro-silvo-pastorale, articolato in:

c.1.1 agricolo

c.1.2 silvo forestale

c.2. estrattivo

d) culturale ricreativo, con opere:

d.1. non comportanti volume

d.2. comportanti volume

d.3. mobili

Gli usi antropici, articolato ai sensi del presente articolo, sono descritti nel Capo III, Titolo VII.

Nel Capo II e III, Titolo III, si individuano le aree ove tali usi sono consentiti.

Art.16 - Usi antropici ed interventi comunque compatibili

a) Manutenzione, restauro e risanamento conservativo

Gl'interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sono consentiti in tutte le aree del Piano, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli art.56, 57, 58, 59 e 60.

b) Ristrutturazione edilizia

Gl'interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli art.61 e 62 sono consentiti in tutte le aree del Piano ad eccezione delle aree Vl.4 (Qualità areali costituite dalla stratificazione storica di tessuti urbani e Vl.6 (Qualità costituite dall'eccezionale o elevato interesse storico architettonico di elementi puntuali).

Nelle aree con caratteristiche qualitative del tipo Vl.4 e Vl.6 gl'interventi di ristrutturazione edilizia sono compati-

bili solo qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici esecutivi.

c) Sistemazioni esterne

Sono consentiti, in quanto pertinenze di fabbricati esistenti, interventi di sistemazioni esterne concernenti la realizzazione di volumi interrati, qualora non rechino danno ad essenze arboree di alto fusto.

Tali sistemazioni potranno includere anche la realizzazione di accessi carrai di servizio a singole unità edilizie, e parcheggi fuori terra di pertinenza delle unità edilizie.

Le superfici esterne conseguenti ad interventi di sistemazione o alla realizzazione di parcheggi dovranno essere trattate in conformità a quanto riportato nel Titolo VII.

d) Utilizzo delle fasce d'inedificabilità ai margini della viabilità

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. 1404 del 1 Aprile 1968, le fasce di rispetto stradali non possono essere destinate ad usi impropri quali depositi di merci all'aperto. Esse saranno, invece, oggetto di sistemazioni a verde, compatibilmente con i vincoli di sicurezza stradale. Sono consentite le piazzole di sosta necessarie alla sicurezza della circolazione o di servizio ai punti panoramici attrezzati.

e) Opere a rete interrate (bl)

Le opere a rete interrate poste lungo i tracciati stradali esistenti e gli allacciamenti alle singole utenze sono sempre compatibili.

f) Opere a rete fuori terra (b.2) su pali

Le opere a rete fuori terra (SIP, ENEL), se realizzate con pali di altezza non superiore a ml.6, sono sempre compatibili purchè rispondenti alle prescrizioni di cui all'art.71.

g) Parcheggi

La realizzazione di parcheggi, purchè conformi alle prescrizioni di cui all'art.83, è compatibile nelle aree di Piano interessate da viabilità carrabile esistente o ritenuta compatibile dal Piano stesso.

h) Nuova edificazione soggetta a convenzione (a.0)

Nelle aree di Piano V2, ove la tutela è volta alla conservazione o trasformabilità delle caratteristiche costitutive per effetto di qualità riscontrate elevate o medie di tematismi, come riportate negli articoli 25 e seguenti, sono possibili interventi residenziali a bassissima densità, non configuranti per tal motivo la categoria antropica dell'insediamento, definiti del tipo "disperso", e individuati con la lettera "a.0". Tali interventi, come di seguito specificati, sono compatibili anche nelle altre aree di Piano, solo nel caso in cui specificatamente indicati nelle prescrizioni particolari.

Gl'interventi di cui al presente punto avranno luogo nel rispetto dei seguenti parametri e condizioni:

1) lotto minimo interamente accorpato: mq. 10.000;
2) rapporto fra la superficie coperta dalla costruzione e dalle sistemazioni esterne (parti pavimentate, muretti, recinzioni, tettoie, parcheggi, campi da tennis, piscine, gazebi, ecc) e superficie del lotto di pertinenza non superiore a 1/10;

3) rapporto fra la superficie coperta dalla sola costruzione e la superficie del lotto non superiore a 1/100;

4) altezza massima del fabbricato, calcolata a partire dalla media delle quote d'imposta sui quattro lati dello stesso, pari a mt.3,5;

5) determinazione della cubatura realizzabile ai sensi dei precedenti punti 3) e 4), scomputando dai volumi realizzabili quelli eventualmente già esistenti nel lotto interessato;

6) presentazione, in uno al progetto edilizio, del progetto di sistemazione dell'intero lotto redatto in conformità alle prescrizioni del presente Piano;

7) presentazione di una dichiarazione autenticata, a firma del richiedente la concessione edilizia, in cui lo stesso s'impegna a:

- realizzare contestualmente il fabbricato e la sistemazione dell'intero lotto;
- assicurare la costante manutenzione delle sistemazioni realizzate e, comunque, dell'intero lotto (pulizia, cure colturali anche nelle zone non trasformate, manutenzione delle sistemazioni esterne);
- accettare che, in caso d'inosservanza dell'impegno di cui al precedente punto, l'Amministrazione Comunale, dopo aver inutilmente diffidato il titolare ad eseguire i lavori di manutenzione, esegua in danno i suddetti lavori.

i) Manutenzioni colturali e barriere parafuoco

Sono consentiti in tutte le aree del Piano gli interventi di manutenzioni colturali della copertura vegetale e le barriere parafuoco.

Capo II - Qualità costituite da eccezionale o elevato interesse degli elementi, da tutelare e valorizzare attraverso la conservazione

Art.17 - Qualità costituite da eccezionale interesse archeologico (Vl.1)

Tali elementi sono costituiti da aree assoggettate a vincolo archeologico, o con vincolo in corso di definizione o, comunque, da zone d'interesse archeologico in quanto, nel sottosuolo delle stesse, sono custoditi reperti di cui è necessario consentire il rinvenimento e l'eventuale fruizione.

Il perimetro di tali aree è individuato, in termini indicativi, nelle tav.Pl e PMl ed, in termini prescrittivi, nella cartografia in scala 1:2000 riportata in allegato alla Normativa di Attuazione.

Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica di norma la modalità Al, con i correlati interventi manutentori che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.

Laddove si renda necessario rafforzare la fruizione culturale o ricreativa, si applicherà la modalità di tutela A2, con gli usi ed opere di seguito riportati:

1 - uso infrastrutturale del tipo b), con opere:

b3: viario pedonale, ciclabile o equestre

b7: sistemazioni idraulico forestali

b8: carrabile di servizio o agricola

2 - uso culturale ricreativo del tipo d), con opere:

d1: non comportanti volume

3 - Le altre categorie di uso antropico di cui all'art.15 sono inammissibili

Prescrizioni specifiche.

La Soprintendenza ai Beni Archeologici procederà alla redazione di un organico progetto di scavo e sistemazione dell'area. In esso potranno anche essere previsti usi ed opere diversi da quelli ritenuti compatibili nella presente Normativa di Attuazione.

Art.18 - Qualità costituite da eccezionale interesse percettivo, eccezionale o elevato interesse biologico o geologico, in aree con clivometrie complesse (V1.2)

Gli elementi areali ove si riscontrano tali qualità sono caratterizzati da valori naturalistici fisico-biologici eccezionali o elevati, e da eccezionali valori percettivi.

Con riferimento agli usi ed alle opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica di norma la modalità di tutela A1, con usi del tipo c.1.1 e c.1.2, e del tipo b, con i correlati interventi manutentori che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.

In presenza di motivati bisogni, è consentita la modalità di tutela A2 (conservazione con modifica di usi) limitatamente ai seguenti usi ed opere:

1 - uso infrastrutturale del tipo b), con opere:

b1: a rete interrate

b3: viario pedonale, ciclabile o equestre

b5.1: puntuale tecnologico interrato semplice

b7: sistemazioni idraulico forestali

b8: carrabile di servizio o agricola

b9: attrezzaggio per piccoli natanti

2 - uso culturale ricreativo del tipo d), con opere:

d1: non comportanti volume

3 - Le altre categorie di uso antropico di cui all'art.15 sono inammissibili

Prescrizioni specifiche

Limitatamente ai casi di dimostrata mancanza di alternative è consentita la modalità B1 (VA) per i seguenti usi ed opere:
b4 : viario carrabile
b5.2: puntuale tecnologico interrato esteso
b6.1: puntuale tecnologico fuori terra semplice
b6.2: puntuale tecnologico fuori terra esteso
b9 : attrezzaggio per piccoli natanti
b10 : per trasporto a fune o rotaia
d2 : uso culturale ricreativo con opere non comportanti volume.

Gli studi di compatibilità relativi agli usi ed opere precedentemente indicati saranno compiuti con riferimento ai tematismi percettivo, biologico e geologico.

Art.19 - Qualità costituite da eccezionale o elevato interesse percettivo, elevato o medio interesse biologico, eccezionale o elevato interesse geologico, in presenza di risorse montane (M), costiere (C), fluviali (F) biologiche in contesti antropizzati (U); e di emergenze infrastrutturali d'interesse paesaggistico (I), di edifici d'interesse storico-artistico ed ambientale (E), di elementi insediativi d'interesse elevato (D)

(Vl.3)

Gli elementi areali ove si riscontrano tali qualità sono caratterizzati da valori naturalistici fisico-biologici eccezionali, elevati o medi, e da eccezionale o elevato valore percettivo.

Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica, di norma, la modalità di tutela A1, con usi del tipo c.1.1 o c.1.2, e del tipo b), con i correlati interventi manutentori che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.

Non è consentita la trasformazione da uso c.1.2 (silvo-pastorale) ad uso c.1.1 (agricolo), mentre è ammesso l'uso c.1.2 di aree già ad uso c.1.1.

In presenza di motivati bisogni, la modalità di tutela A2 (conservazione con modifica di usi) è compatibile con riferimento ai seguenti usi ed opere:

1 - uso infrastrutturale del tipo b), con opere:

b.1 a rete interrate

b.3 viario pedonale, ciclabile o equestre

b.5.1 puntuale teconologico interrato semplice

b.5.2 puntuale tecnologico interrato esteso

b.7 sistemazioni idraulico-forestali

2 - Le altre categorie di uso antropico di cui all'art,15 sono inammissibili, fermo restando il rispetto delle "Prescrizioni specifiche" riportate di seguito.

Prescrizioni specifiche

Limitatamente ai casi di dimostrata mancanza di alternative è consentita la modalità B1 (VA) per i seguenti usi ed opere:
b.2 : a rete, fuori terra
b.6.1: puntuale tecnologico fuori terra ~~esteso~~ semplice
b.8 : carrabile di servizio e agricola
b.9 : attrezzaggio per piccoli natanti
b.10 : trasporto a fune o rotaia.
d.1 : uso culturale-ricreativo, con opere non comportanti volume
d.2 : uso culturale-ricreativo, con opere comportanti volume.

Gli studi di compatibilità relativi agli usi ed opere precedentemente indicati saranno compiuti con riferimento ai tematismi biologico, percettivo e geologico.

E' consentita la modalità B1 (VA) anche per i seguenti usi ed opere con le limitazioni e con riferimento ai tematismi di seguito indicati:

b.4 : viario carrabile, relativo a soli interventi puntuali di adeguamento della SS 18 (eliminazione di strettoie, eliminazione di eccessive interferenze con i centri urbani, ecc.), escludendo, comunque, il caso del totale adeguamento, anche per stralci o lotti, dell'intero tratto stradale della SS 18 nel territorio del Piano. Lungo la valle del Noce gli usi ed opere b.4 perseguibili con modalità B1 (VA) attengono all'adeguamento e/o raddoppio della strada di Fondo Valle Noce.
Gli studi di compatibilità relativi a tale uso saranno compiuti con riferimento ai tematismi biologico, percettivo, geologico ed urbanistico e dovranno anche individuare le eventuali misure di attenuazione degl'impatti la cui realizzazione, in caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, costituirà prescrizione alla progettazione e realizzazione dell'intervento;

~~a.0~~ : uso insediativo del tipo disperso (art.16, par.h) limitatamente alle Vl.3F e Vl.3I
Gli studi di compatibilità relativi a tale uso saranno compiuti con riferimento ai tematismi biologico e percettivo e riguarderanno la sistemazione dell'intero lotto, ai sensi di quanto previsto all'art.16, punto h;

a.5 : insediamenti monofunzionali produttivi, limitatamente alle Vl.3I e Vl.3F della Valle del Noce.
Gli studi di compatibilità relativi a tale uso saranno compiuti con riferimento ai tematismi biologico, percettivo e geologico. Essi riguarderanno, inoltre, le eventuali fonti inquinanti determinate dalla realizzazione dell'intervento ed individueranno le eventuali misure di attenuazione che, in caso di positiva verifica di ammissibilità, costituiranno prescrizione alla progettazione e realizzazione dell'intervento:

a.1 : uso insediativo sparso, limitatamente alla località San Giuseppe facente parte del distretto di dettaglio di Marina di Maratea come delimitata nella vigente Variante Generale al programma di Fabbricazione (tav.AI2.2) ed alla zona Ogliastro, posta al di sotto della SS 18 (tav.PD.3), con le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- lotto minimo = mq.5000
- altezza massima = mt.3,5
- distanza minima dalla battigia = ml.200
- distanza minima dalla SS.18 = ml.50.

Gli studi di compatibilità relativi a tale uso saranno compiuti con riferimento ai tematismi biologico, percettivo e geologico

Art.20 - Qualità costituite dalla stratificazione storica di tessuti urbani (V1.4)

Rientrano in tali elementi i tessuti urbani di valore storico, o comunque consolidati.

Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio si applica, di norma, la modalità di tutela A1, con i correlati interventi manutentori che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione, per l'uso insediativo

a), per l'uso infrastrutturale b), per l'uso produttivo c), per l'uso culturale-ricreativo d).

La modalità di tutela A2 risulta compatibile:

1 - con l'uso insediativo a), per le opere di completamento contemplate nei Piani urbanistici esecutivi.

2 - con gli usi infrastrutturali b) attraverso opere del tipo:

b.1 a rete interrate

b.2 a rete fuori terra

b.3 viario pedonale, ciclabile o equestre

b.4 viario carrabile

b.5.1 puntuale tecnologico interrato semplice

b.6.1 puntuale tecnologico fuori terra semplice

b.8 carrabile di servizio o agricola

b.10 trasporto a fune e a rotaia

3 - con l'uso culturale-ricreativo d) attraverso opere del tipo:

d.1 non comportanti volume

d.2 comportanti volume

d.3 mobili

Prescrizioni specifiche

La modalità A1 per gli usi a) comporta il recupero del patrimonio edilizio esistente, il completamento di brani del tessuto edilizio con l'unificazione eventuale di cortine e prospetti. Detti interventi saranno attuati a mezzo di Piani Urbanistici Esecutivi.
In sede di formazione dei Piani Urbanistici Esecutivi sarà anche possibile provvedere all'introduzione di nuovi usi infrastrutturali b) con opere del tipo b.1, b.2, b.3, b.4, b.5.1, b.6.1, b.8 e di nuovi usi culturali-ricreativi con opere del tipo d.1, d.2 e d.3.

In quanto fattori di identità del tessuto morfologico, vanno tutelati gli orti, i giardini ed il verde privato interclusi tra cortine edilizie partecipi dei tessuti consolidati, cortine eventualmente da completare attraverso interventi di Riqualificazione o Rafforzamento urbano, di cui al successivo art.29.
Nella definizione degli standard di controllo insediativo, le superfici del verde intercluso possono essere contemplate nel computo degli indici e dei parametri.

Art.21 - Qualità costituite da eccezionale interesse naturalistico, fisico e percettivo di elementi puntuali (V1.5)

Gli elementi di cui al presente articolo sono costituiti da grotte, punti culminali, punti cospicui, belvederi e punti panoramici esistenti, e da spiagge.

Con riferimenti agli usi ed opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica, di norma, la modalità di tutela A1, con i correlati interventi manutentori che consentano di evitare il

degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.

La modalità di tutela A2 (conservazione con modifica di usi) è compatibile con riferimento all'uso infrastrutturale b), con opere:

b.7 sistemazioni idraulico forestali

b.9 attrezzaggio per piccoli natanti

d.1 uso culturale ricreativo, con opere non comportanti volume

Prescrizioni specifiche.

Limitatamente alle spiagge, è ritenuta compatibile la realizzazione di usi ricreativi d) finalizzati alla balneazione, con opere del tipo:
d.2 comportanti volume
d.3 mobili
Per tali interventi la modalità di tutela è del tipo B1 (VA) (trasformabilità sottoposta a verifica).

Art.22 - Qualità costituite dall'eccezionale o elevato interesse storico architettonico di elementi puntuali (V1.6)

Tali elementi sono costituiti da edifici e da complessi d'interesse storico artistico ed ambientale.

La tutela di tali elementi si attua attraverso la modalità A1, con riferimento ad usi culturali ricreativi, residenziali e turistici, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ai sensi di quanto previsto al riguardo agli art.56,57,58,59 e 60.

Art.23 - Qualità costituite da elevato interesse storico e percettivo, o da eccezionale interesse naturalistico fisico, di elementi lineari (viabilità, alvei di fiumi) (Vl.7)

Gli elementi di cui al presente articolo sono costituiti da viabilità esistente, di elevato valore storico e rilevante panoramicità; e da alvei di fiumi e torrenti, di eccezionale valore naturalistico.

Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica, di norma, la modalità di tutela Al per gli usi agro-silvo-pastorali c.1, ed infrastrutturali b), con i correlati interventi manutentori che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.

La modalità di tutela A2 (conservazione con modifica di usi) è compatibile con riferimento:

1 - all'uso infrastrutturale b), con opere:

b.1 a rete interrate

b.2 a rete fuori terra

b.3 viario pedonale, ciclabile o equestre

b.4 viario carrabile

b.5.1 puntuale tecnologico interrato semplice

b.5.2 puntuale tecnologico interrato esteso

b.6.1 puntuale tecnologico fuori terra semplice

b.6.2 puntuale tecnologico fuori terra esteso

b.7 sistemazioni idraulico forestali

b.8 carrabile di servizio o agricola

2 - all'uso produttivo agro-silvo-pastorale c.1 e produttivo estrattivo c.2 (limitatamente al prelievo d'inerti dagli

alvei fluviali).

3 - Non sono compatibili le altre categorie di usi antropici di cui all'art.15.

Prescrizioni specifiche.

La modalità A2 implica la possibilità di limitati adeguamenti di tracciato delle infrastrutture. Qualora tale adeguamento comporti movimenti di terra superiori ad 1 mt. rispetto al piano di campagna per gli usi e le opere del tipo b.3, b.4, b.5, e b.8, si prescrive la modalità di tutela del tipo B1 (VA).

La modalità B1 (VA) è altresì prescritta per l'uso e le opere c2 inerenti la concessione di nuove autorizzazioni di prelievo di inerti lungo gli alvei fluviali. In quest'ultimo caso la Verifica di Ammissibilità s'intende compresa nell'ambito degli elaborati richiesti ai sensi della legge regionale n°12 del 27 marzo 1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lungo la SS 18 delle Calabrie, le fascie di rispetto soggette a vincolo d'inedificabilità di cui al DM 1444/1968 sono riservate alla realizzazione di marciapiedi, alberature, percorsi ciclabili. La realizzazione di parcheggi è ritenuta compatibile purchè gli stessi siano sottoposti rispetto alla quota stradale e non costituiscano barriera visuale e purchè tra la strada ed il parcheggio siano interposte fasce alberate o con siepi arbustive.

Le eventuali nuove opere con volume compatibili, oltre al rispetto della prescrizione precedentemente indicata, dovranno raggiungere un'altezza massima tale da non costituire barriera visuale, cioè ostruzione della vista superiore al 40%, per un punto di osservazione posto a mt. 1,5 dal livello di campagna del ciglio stradale e per un angolo visuale non inferiore a 25° verso il basso rispetto ad un'asse visivo orizzontale al livello calpestio strada, se ubicate fra la strada e la costa.

Sono ritenute compatibili nuove opere a rete fuori terra purchè situate in modo tale da non ostacolare la veduta dai versanti panoramici. Tale prescrizione si applica anche ai tabelloni pubblicitari.

Sono ritenuti compatibili sistemi di collegamento verticali, purchè interrati al 90% fra terminali della viabilità (parcheggi) ed attrezzature balneari.

Art.24 - Qualità costituite da elevato interesse di percorsi pedonali e versanti panoramici di viabilità esistente (Vl.8)

Gli elementi di cui al presente articolo sono costituiti da tratturi e sentieri, rilevati in sede di analisi storica, e da versanti panoramici di infrastrutture viarie e pedonali, rilevati in sede di analisi percettiva.

I sentieri ed i tratturi vanno riutilizzati come percorsi per escursionismo e pedonalità. Le opere compatibili, di conseguenza, saranno di ripristino e di attrezzaggio (segnaletica, sistemazioni del terreno, piantumazioni).

I versanti panoramici vanno salvaguardati per consentire la fruizione del paesaggio.

Per tale motivo l'altezza degli edifici sottostanti, dovrà essere tale da non costituire barriera visuale, come definita nel precedente art.23, per un punto di osservazione posto a mt.1,50 dal livello di campagna del ciglio stradale e per un angolo visuale non inferiore a 25° verso il basso rispetto ad un asse visivo orizzontale.

Capo III - Aree ove la tutela è orientata alla conservazione o trasformabilità delle caratteristiche costitutive per effetto delle qualità riscontrate

Art.25 - Qualità areali costituite da elevato interesse percettivo e da elevato o medio interesse biologico (V2.1)

Gli elementi ove si riscontrano tali qualità sono caratterizzati da valori naturalistici elevati o medi, e da valori percettivi elevati, in contesti scarsamente antropizzati (e pertanto sottoposti nel tempo a minime trasformazioni).

Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica, di norma, la modalità di tutela A1, con i correlati interventi manutentori degli attuali usi ed opere che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.

La modalità di tutela B1 (VA) va applicata per i seguenti usi ed opere:

1 - uso insediativo a), con opere del tipo:

a.4 artigianale-industriale sparso

2 - uso infrastrutturale b), con opere:

b2.a rete fuori terra

b4 viario carrabile

b.5.2 puntuale tecnologico interrato esteso

b.6.2 puntuale tecnologico fuori terra esteso

b10 per trasporto a fune o rotaia

3 - uso culturale-ricreativo d), con opere:

d2 comportanti volume

La modalità di tutela B2 (AC) va applicata per i seguenti usi ed opere:

1 - uso insediativo a), con opere del tipo:

a.1 residenziale sparso

2 - uso infrastrutturale b), con opere:

b.1 a rete interrate

b.3 viario pedonale, ciclabile o equestre

b.4 viario carrabile di servizio a insediamenti radi

b.5.1 puntuale tecnologico interrato semplice

b.6.1 puntuale tecnologico fuori terra semplice

b.7 sistemazioni idraulico forestali

b.8 carrabile di servizio o agricola

3 - uso culturale-ricreativo d), con opere:

d.1 non comportanti volume

Art.26 - Qualità areali costituite da medio interesse percettivo e naturalistico, coinvolgenti insediamenti collinari (V2.2)

Tali qualità caratterizzano aree già interessate da strutture insediative e oggetto di previsioni di sviluppo urbanistico che, se opportunamente disciplinate, non altereranno le caratteristiche costitutive generali del contesto.

Con riferimento agli usi ed alle opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica la modalità di tutela B1 (VA) per i seguenti usi ed opere:

1 - uso insediativo a), con opere del tipo:

a.3 residenziale, terziario, turistico ricettivo semintensivo

a.5 insediamenti monofunzionali produttivi

2 - uso infrastrutturale b), con opere:

b.2 a rete fuori terra

b.4 viario carrabile

b.5.2 puntuale tecnologico interrato esteso

b.6.2 puntuale tecnologico fuori terra esteso

b.10 per trasporto a fune o rotaia

3 - uso culturale-ricreativo d), con opere:

d.2 comportanti volume

La modalità di tutela B2 (AC) va applicata per i seguenti usi ed opere:

1 - uso insediativo a), con usi ed opere del tipo:

a.1 residenziale sparso

a.2 residenziale, turistico ricettivo rado

a.4 artigianale-industriale sparso

2 - uso infrastrutturale b) con opere:

b.1 a rete interrate

b.3 viario pedonale, ciclabile o equestre

b.4 viario carrabile di servizio agli usi a)

b.5.1 puntuale tecnologico interrato semplice

b.6.1 puntuale tecnologico fuori terra semplice

b.7 sistemazioni idraulico forestali

b.8 carrabile di servizio o agricola

3 - uso culturale - ricreativo d), con opere:

d.1 non comportanti volume

Prescrizioni specifiche

Sono state riscontrate tali qualità nell'area ad uso produttivo monofunzionale già insediata nella parte alta della Valle di Maratea, lungo la strada provinciale Maratea-Trecchina.
Per tale area, come riportata nella cartografia PD3 (scala 1/5000), l'uso insediativo a) compatibile è esclusivamente del tipo a.4 - a.5.

Art.27 - Qualità areali costituite da elevato o medio interesse percettivo o biologico (V2.3)

Le qualità riscontrate correlate alla clivometria ed alla posizione conducono a ravvisare, per tali aree, l'idoneità alla trasformabilità orientata ad attrezzare l'area collinare con elementi funzionali in grado di innalzare l'offerta di servizi per la ricreazione ed il tempo libero.
Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica, di norma, la modalità di tutela A1, con i conseguenti interventi manutentori che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.
La modalità di tutela B1 (VA) va applicata per i seguenti usi ed opere:

1 - uso insediativo a), con opere del tipo:
    a.3 residenziale, terziario, turistico ricettivo semintensivo
2 - uso infrastrutturale b), con opere:
    b.2 a rete fuori terra
    b.4 viario carrabile di servizio agli usi a) e d)
    b.5.2 puntuale tecnologico interrato esteso
    b.6.2 puntuale tecnologico fuori terra esteso
    b.10 per trasporto a fune o rotaia
    b.11 porto turistico

b.12 canali per navigazione

3 - uso culturale-ricreativo d), con opere:

d.2 comportanti volume

La modalità di tutela B2 (AC) va applicata per i seguenti usi ed opere:

1 - uso insediativo a), con opere del tipo:

a.1 residenziale sparso

a.2 residenziale, turistico ricettivo rado

2 - uso infrastrutturale b), con opere:

b.1 a rete interrate

b.3 viario pedonale, ciclabile ed equestre

b.4 viario carrabile

b.5.1 puntuale tecnologico interrato semplice

b.6.1 puntuale tecnologico fuori terra semplice

b.7 sistemazioni idraulico forestali

b.8 carrabile di servizio o agricola

3 - uso culturale-ricreativo d), con opere:

d.1 non comportanti volume

Art.28 - Qualità areali costituite da medio interesse percettivo, elevato o medio interesse geologico, elevato o medio interesse biologico, in insiemi paesaggistici strutturanti (V2.4)

Anche se non caratterizzati da eccezionali valori intrinseci, tali elementi svolgono significativo ruolo nella strutturazione complessiva del paesaggio, e da tali caratteristiche consegue la opportunità di modalità di tutela congruenti con l'obiettivo di conservare le fondamentali qualità, eventualmente assicurandone

la trasformazione compatibile con la perpetuazione dei caratteri. Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, in queste aree si applica, di norma, la modalità A1 per usi del tipo c.1 (agro-silvo-pastorali); e per usi infrastrutturali b), limitatamente alle opere del tipo:

b.1 a rete interrate

b.3 viario pedonale, ciclabile ed equestre

b.7 sistemazioni idraulico forestali

b.8 carrabile di servizio o agricola

La modalità B1 (VA) va applicata per i seguenti usi ed opere:

1 - uso insediativo a), con opere del tipo:

a.1 residenziale sparso

2 - uso infrastrutturale b), con opere:

b.1 a rete interrate

b.2 a rete fuori terra

b.3 viario pedonale, ciclabile o equestre

b.4 viario carrabile

b.5.1 puntuale tecnologico interrato semplice

b.6.1 puntuale tecnologico fuori terra semplice

b.7 sistemazioni idraulico forestali

b.8 carrabile di servizio o agricola

3 - uso culturale-ricreativo d), con opere:

d.1 non comportanti volume

d.2 comportanti volume

Art.29 - Qualità costituite da medio interesse dei tematismi, in aree di trasformazione insediativa (V2.5)

Le aree di cui al presente articolo sono costituite da zone oggetto di recente espansione edilizia e da zone circostanti i tessuti urbani la cui urbanizzazione non implica sensibili alterazioni dei caratteri costitutivi generali del contesto.

Su tali aree si applicano interventi di riqualificazione (RI), di rafforzamento (RA) o di realizzazione di nuove morfologie urbane (NM), come di seguito definiti:

RI = Interventi di riqualificazione

Si definisce di riqualificazione un insieme d'interventi pubblici e privati tendenti a migliorare qualitativamente il tessuto urbano esistente.

Con riferimento agli usi ed alle opere di cui al precedente art.15, nell'ambito degli interventi di riqualificazione si applica la modalità B2 (AC2), riferita:

1 - agli usi insediativi a), con opere del tipo:

a.2 residenziale rado

a.3 residenziale, terziario, turistico ricettivo semintensivo.

2 - agli usi infrastrutturali b), con tutte le tipologie di opere di cui all'art.15.

3 - agli usi culturali-ricreativi d), con tutte le tipologie di opere di cui all'art.15.

Criteri e prestazioni cui dovranno attenersi gli usi e le opere sono riportati nelle Tavole PDA.

RA = Interventi di rafforzamento

Si definisce di rafforzamento un insieme integrato di interventi pubblici e privati atti ad incrementare la capacità di attrazione, l'articolazione funzionale, l'offerta di beni e servizi in insediamenti urbani che ne sono privi o scarsamente dotati.

Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, nell'ambito degli interventi di rafforzamento si applica la modalità B2 (AC2), riferita:

1 - agli usi insediativi a), con opere del tipo:

a.2 residenziale rado

a.3 residenziale, terziario, turistico, ricettivo semintensivo

2 - agli usi infrastrutturali b), con tutte le tipologie di opere di cui all'art.15.

3 - agli usi culturali-ricreativi d), con tutte le tipologie di opere di cui all'art.15.

Criteri e prestazioni cui dovranno attenersi gli usi ed opere sono riportati nelle Tavole PDA.

NM - Nuove morfologie urbane

Si definiscono nuove morfologie urbane interventi edilizi in aree non urbanizzate o marginalmente urbanizzate, attraverso i quali si soddisfano eventuali nuovi fabbisogni edilizi.

Con riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.15, nell'ambito degli interventi di nuove morfologie urbane si applica la modalità B2 (AC2), riferita:

1 - agli usi insediativi a), con opere del tipo:

a.2 residenziale rado

a.3 residenziale, terziario, turistico ricettivo

semintensivo

2 - agli usi infrastrutturali b), con tutte le tipologie di opere contemplate nell'art.15

3 - agli usi culturali-ricreativi d), con tutte le tipologie di opere di cui all'art.15

Criteri e prestazioni cui dovranno attenersi gli usi ed opere sono riportati nelle Tavole PDA.

Art.30 - Viabilità esistente da adeguare (V2.6)

Gli elementi di cui al presente articolo riguardano parte della viabilità veicolare extra-urbana, di quella urbana di servizio ed agricola che richiedono interventi di sistemazione di tipo funzionale e/o percettivo.

Sono consentite modifiche di tracciato finalizzate all'eliminazione di raggi di curvatura troppo stretti, pendenze eccessive, strozzature ed ostacoli, attraversamento di abitati o di incisioni idrografiche, ampliamenti della sede stradale finalizzati a regolarizzare la larghezza media, realizzazione di banchine pedonali, piantumazione, creazione di aree di sosta.

Ove tali opere comportino movimenti di terra superiori a più o meno 1 mt. dal livello di campagna originale, l'intervento dovrà essere sottoposto a modalità B1 (VA).

TITOLO IV

VERIFICHE DI AMMISSIBILITA' E TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Art.31 - Verifiche di Ammissibilità

Le Verifiche di Ammissibilità vengono effettuate dalla Regione in sede di procedure di approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti o di singoli progetti edilizi o infrastrutturali, sulla base di studi specialistici di compatibilità riferiti ai singoli tematismi per i quali esse vengono prescritte.

Tali studi, redatti da professionisti forniti di competenze specifiche per il/i tematismo/i richiesto/i, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa.

Nel Piano tali studi riguardano i seguenti tematismi:

a) aspetti naturalistico-fisici: art.18,19,21,23,26;

b) aspetti naturalistico-biologici: art.18,19,25,27,28;

c) aspetti storico-architettonici: art.17,19,20,22,23;

d) aspetti percettivi: art.18, 19, 20, 24, 25, 26, 28;

e) pericolosità rischio geologico: art.14,18,19,28;

Per qualunque tematismo siano prescritte, le Verifiche di Ammissibilità dovranno, comunque, consistere in:

- descrizione dello stato iniziale del sito, per il quale è proposta la trasformazione, e dei luoghi circostanti, con particolare riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la Verifica di Ammissibilità;
- illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto alla incidenza

sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dal Piano;

- alternative di localizzazione e/o di progetto;
- misure proposte per la eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

Art.32 - Trasformazione condizionata e trasformazione condizionata a regime ordinario

Nei casi in cui il Piano prevede una trasformazione condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e gestionali, la tutela e la valorizzazione delle qualità del territorio riconosciute dal Piano va assicurata attraverso il rispetto degli indirizzi e norme specificate al successivo Titolo VII.

Il rilascio del NO ai sensi dell'art.7 della legge 1497/1939 è in tali casi subordinato alla conformità dei progetti a dette prescrizioni; conformità da verificarsi secondo una delle due modalità (AC1, AC2 ex B2) di cui alla legge di approvazione del Piano e come specificato nel precedente Titolo III.

TITOLO V

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

Capo I - Situazioni di degrado e di alterazione ambientale

Art.33 - Descrizione degli elementi di degrado

La "Carta delle alterazioni e del degrado del territorio" (S2) riporta le situazioni di degrado di particolare gravità, così classificate:

1) degrado di elementi naturalistici d'interesse fisico;
2) degrado di elementi naturalistici d'interesse biologico;
3) degrado di elementi d'interesse storico (urbanistico-architettonico);
4) degrado di elementi d'interesse percettivo;
5) pericolosità geologica;
6) degrado d'insediamenti produttivi monofunzionali.

Gli elementi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.7, che è parte integrante della presente Normativa.

Capo II - Opere di recupero e ripristino di carattere prioritario

Art.34 - Rimozione della pericolosità geologica

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua le aree da assoggettare ad urgenti interventi di sistemazione geologica.

In particolare, le aree sono suddivise in funzione dei tre seguenti tipi di interventi:

1) sistemazioni idraulico-forestali e consolidamenti;
2) bonifica dei versanti con rischio di frane da crollo o rotolio;
3) salvaguardia arenili.

Nelle aree di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'introduzione di nuovi usi compatibili, sia pure ammessa dal Piano, è subordinata alla realizzazione degli interventi di ripristino.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.8, che è parte integrante della presente Normativa.

Art.35 - Recupero storico-ambientale

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua gli elementi areali e puntuali di interesse storico (urbanistico-architettonico) da assoggettare ad urgenti interventi di recupero e riuso.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.8, che è parte integrante della presente Normativa.

Art.36 - Bonifica ambientale (disinquinamento, cave e discariche)

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua, come bonifica ambientale, i seguenti interventi:

a) la rimozione della discarica del Comune di Maratea, in località Colla di Maratea;

b) l'attuazione di opere di recupero ambientale in aree di cave;

c) il disinquinamento del fiume Noce e del torrente Fiumicello.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.8, che è parte integrante della presente Normativa.

Art.37 - Bonifica della vegetazione

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua le aree boschive di particolare degrado ove risulta prioritaria l'attuazione di progetti di bonifica a cura del Corpo Forestale dello Stato.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.8, che è parte integrante della presente Normativa.

Art.38 - Ripristino di insediamenti produttivi monofunzionali

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua gli insediamenti produttivi monofunzionali inutilizzati o sottoutilizzati a seguito della delocalizzazione di attività produttive e di eventi naturali che ne hanno compromesso la funzionalità e che determinano il sottoutilizzo di complessi edilizi in aree di elevato valore ambientale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.8, che è parte integrante della presente Normativa.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI PER I PIANI URBANISTICI

CAPO I - Norme generali per la progettazione urbanistica

Art.39 - Prescrizioni generali

E' fatto obbligo ai Comuni inclusi nel perimetro del Piano di adottare:

a) i criteri di stima delle previsioni demografiche, secondo quanto specificato all'art.40;

b) le procedure per il calcolo del fabbisogno di nuovi vani, i cui criteri sono specificati agli art.41 e 42;

c) gli standard urbanistici, ai sensi dell'art.43;

d) i contenuti dei Piani Urbanistici del Piano delle Attrezzature, ai sensi di quanto indicato nel Capo III del presente Titolo VI.

CAPO II

Prescrizioni quantitative per il dimensionamento dei Piani Urbanistici

Art.40 - Previsioni demografiche

Per le previsioni demografiche è prescritto il riferimenti ai tassi medi annui d'incremento naturale (nati meno morti) della popolazione residente registratisi nell'ultimo decennio ed ai tassi medi annui di movimento migratorio (differenza fra iscrizioni anagrafiche e cancellazioni) registratisi nell'ultimo quinquennio.

Ove si verifichino, nel periodo suddetto, saldi migratori negativi (numero di cancellazioni superiore al numero di

iscrizioni), l'incremento di popolazione sarà determinato secondo i seguenti parametri:

1) nel primo quinquennio assumendo: per il primo biennio il riferimento al tasso medio annuo d'incremento naturale dell'ultimo decennio ed al tasso medio annuo di movimento migratorio dell'ultimo quinquennio; per il secondo triennio: assumendo il riferimento al solo tasso medio d'incremento naturale dell'ultimo decennio;
2) nel secondo quinquennio assumendo: per il primo biennio, il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale dell'ultimo decennio; per il secondo triennio, il riferimento al tasso medio annuo d'incremento naturale dell'ultimo decennio maggiorato fino al 2%.

Per conferire al Piano un carattere di elasticità, nei casi opportuni, l'ampiezza demografica scaturita da questa ipotesi potrà eventualmente essere incrementata fino ad un massimo del 10%.

Art.41 - Dimensionamento del fabbisogno dei vani per la popolazione residente

Il dimensionamento dei fabbisogni delle nuove residenze per la popolazione residente dovrà essere calcolato a cura delle singole Amministrazioni Comunali, distintamente, nelle componenti relative a:

1) incremento previsto di popolazione;
2) riduzione del sovraffollamento;
3) sostituzione di residenze fatiscenti e malsane non recuperabili;

Più specificatamente:

- per quanto riguarda l'incremento di cui al punto 1, va assunto il dato dedotto dai criteri di previsione di cui all'art.40;
- per la riduzione del sovraffollamento, oltre a riportare l'indice ad 1 famiglia/alloggio, è consentito un incremento fino al 10% del patrimonio edilizio esistente per sopperire alle carenze dovute alla maldistribuzione dello stock edilizio tra le famiglie;
- per la quota del fabbisogno derivante dall'esigenza di sostituire residenze fatiscenti e malsane non recuperabili, l'Amministrazione dovrà documentare analiticamente tale calcolo precisando e motivando i vani e gli alloggi non idonei e la quota di essi ritenuta non recuperabile;
- per il calcolo della domanda il fabbisogno totale individuato con riferimento ai punti 1, 2 e 3 potrà essere ulteriormente incrementato fino ad una quota pari al 12% di cui il 2% per "riserva alloggi liberi".

Il dimensionamento del fabbisogno di vani di cui al presente articolo è riferito alla sola popolazione residente. Per tale motivo, nel calcolo, per vani esistenti, si farà sempre riferimento ai vani classificati "occupati" dall'ISTAT nel Censimento Generale della popolazione del 1981.

La localizzazione di eventuali nuove aree residenziali, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo ed eccedenti quelle ritenute a tal uso compatibili dal Piano, sarà sottoposte a Verifica di Ammissibilità secondo i tematismi di cui all'art.31.

Art.42 - Dimensionamento del fabbisogno dei vani per attività turistiche

Il dimensionamento del fabbisogno dei vani per attività turistiche sarà operato, a cura delle Amministrazioni comunali, sulla base di uno studio sui flussi turistici che, esteso all'intero territorio oggetto del Piano, definisca:

- le attuali dimensioni e caratteristiche dei flussi turistici;
- le attuali dimensioni e caratteristiche dell'offerta turistica;
- le previsioni di variazione della domanda turistica per quantità e caratteristiche, sulla base dell'analisi dei trends rilevati in un arco ragionevole di anni e sulla base delle tendenze in atto nel settore a livello nazionale ed internazionale;
- le previsioni di variazioni dell'offerta turistica per effetto di eventuali processi in atto o previsti di ristrutturazione dell'offerta esistente e dei programmi esistenti.

Lo studio potrà essere redatto separatamente da ciascuna Amministrazione Comunale interessata o di concerto fra le tre Amministrazioni. In quest'ultimo caso il fabbisogno risultante potrà essere incrementato del 10%

Art.43 - Dimensionamento del fabbisogno di attrezzature

Il dimensionamento del fabbisogno di attrezzature dovrà essere calcolato, a cura delle singole Amministrazioni Comunali, secondo i seguenti standard urbanistici:

1) Per gli insediamenti residenziali è prescritta:

la dotazione minima di aree per servizi pubblici di mq.21 cosi

ripartita:

a - mq.7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili-nido, scuole materne;

b - mq.2,5 di aree per attrezzature di interesse comune;

c - mq.9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, demaniale e cimiteriale;

d - mq.2,5 di aree per parcheggi pubblici.

2) Per gli insediamenti di carattere turistico o residenziali a rotazione d'uso la dotazione minima di aree per servizi pubblici è posta pari a mq.25 per ogni due posti letto.

3) Per gl'insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può essere inferiore al 10% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 5% per parcheggi e attività collettive e il restante 5% a verde pubblico.

Capo III - Contenuti dei Piani Urbanistici e del Piano delle Attrezzature

Art.44 - Attrezzature superiori

Si definiscono attrezzature superiori oggetto del Piano di cui al presente Capo:

- i parchi urbani e territoriali;
- i parchi marini;
- le attrezzature sportive, ricreative e culturali di livello sovracomunale.

Sono escluse le attrezzature inerenti la scuola secondaria superiore ed i servizi ospedalieri, la cui programmazione attiene a poteri regionali.

Art.45 - Criteri localizzativi per le attrezzature di base

I fabbisogni di attrezzature di base, calcolati secondo quanto previsto agli art.41 e 42, saranno soddisfatti puntando alla realizzazione di Nuclei Polifunzionali di Base rispondenti ai seguenti requisiti:

- aggregazione in un unico lotto della istruzione materna, elementare e media inferiore, anche con articolazione in più plessi;
- articolazione nei Nuclei Polifunzionali delle varie attrezzature di base connesse fra loro tramite idonei collegamenti pedonali, aree verdi e raccordati alla viabilità carrabile principale esterna;
- completamento dei Nuclei Polifunzionali con adeguate sistemazioni esterne ed aree di parcheggio;
- facile accessibilità pedonale dal bacino di utenza.

Art.46 - Criteri localizzativi per le attrezzature superiori

Le localizzazioni operate ai sensi del Piano delle Attrezzature Superiori dovranno rispondere ai seguenti criteri:

1) adeguata connessione delle attrezzature superiori tra loro, a mezzo della viabilità principale e del sistema dei percorsi pedonali di cui alle tav. P1, PM1 e PD;
2) recupero del patrimonio immobiliare d'interesse storico disponibile, da intendersi come operazione prioritaria rispetto alla realizzazione di nuovi complessi.

In particolare, dovrà essere verificato il riuso dei complessi edilizi di cui alle tav. AA2.2, AA2.3 ed AA2.4 e degli elementi puntuali oggetto di recupero storico ambientale ai sensi della tav.P2.

Art.47 - Criteri inerenti viabilità e parcheggi

In sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, le Amministrazioni Comunali provvederanno anche alla formazione di Piani della Circolazione, costituenti parte integrante dei citati Piani Urbanistici Attuativi.

I Piani della Circolazione analizzeranno le seguenti componenti di traffico:

a) movimento di autoveicoli senza fermate di linea, in genere autoveicoli privati, quali autovetture, autoveicoli commerciali ed autobus turistici;
b) movimento di autoveicoli collettivi con fermate di linea, in genere veicoli in servizio pubblico di linea;
c) sosta di autoveicoli, in genere relativa alle autovetture private;
d) movimento e sosta dei pedoni.

Gli obiettivi e gli indirizzi generali di progettazione dei Piani della circolazione saranno i seguenti:

a) separazione dei movimenti dalle soste veicolari, al fine di facilitare la mobilità;
b) separazione del traffico pedonale da quello carrabile, con l'individuazione dell'"asse principale pedonale" e dell'"asse principale carrabile";

c) classificazione funzionale delle strade, nel rispetto dei seguenti parametri minimi:

- strade di larghezza massima di mt.3 = uso pedonale e ciclabile;
- strade di larghezza massima fino a 5 metri: uso carrabile a senso unico;
- strade di larghezza superiore: uso carrabile nei due sensi;

d) adeguamento della capacità delle intersezioni, al fine di renderle congruenti con i flussi di traffico previsti sulle medesime;

e) soddisfacimento delle esigenze di sosta veicolare, attraverso la localizzazione di parcheggi prevalentemente in adiacenza all'asse principale carrabile e all'asse di aggregazione urbana.

L'"asse principale carrabile" dovrà essere, di norma, progettato nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche:

- larghezza minima: mt.7,50
- immissione diretta sulla viabilità extraurbana.

Laddove l'asse principale carrabile e l'asse di aggregazione urbana coincidano, dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- larghezza minima sede pedonale: mt.2,50 in unica sede o ai lati dell'asse viario;
- separazione fra i due assi a mezzo di piantumazione con alberi o siepi o di idonei elementi architettonici.

Capo IV - Elaborati

Art.48 - Recupero

I Piani Urbanistici Attuativi riguardanti il recupero del patrimonio edilizio esistente conterranno, oltre alla documentazione tecnica usualmente richiesta, anche i seguenti elaborati d'interesse paesistico:

- Piano del verde, in scala 1:500;
- Piano della circolazione, di cui al precedente art.45;
- Indagini e scelte sui colori dei fabbricati, sulle rifiniture delle unità edilizie e sull'arredo urbano.

Art.49 - Nuovi insediamenti

I Piani Urbanistici Attuativi riguardanti la realizzazione di nuovi insediamenti conterranno, oltre alla documentazione tecnica usualmente richiesta, anche i seguenti elaborati d'interesse apesistico:

- rilievo integrale della vegetazione presente in sito, in scala 1:500, con indicazione delle visuali panoramiche e degli elementi di cui al Titolo II della presente Normativa;
- planimetria inquadrante il sito nel sistema dei riferimenti paesistici individuati nelle cartografie di analisi percettiva del presente Piano ed illustrante le principali relazioni visive con il contesto;
- schema sintetico della proposta di trasformazione, che esprima le valutazioni morfologiche adottate nel configurare la proposta, in riferimento alle tavole PDA;
- planimetria generale di progetto (scala 1:500) del Piano della

circolazione di cui all'art.45;

- dettaglio dei cigli e dei marciapiedi lungo le strade, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali e delle aree libere, delle recinzioni e illuminazione del verde privato, ed in generale, delle opere di arredo urbano previste;
- Piano del verde, in scala 1:500.

TITOLO VII

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D'INSEDIAMENTI, D'INFRASTRUTTURE E DI SINGOLE OPERE

CAPO I - Governo dei boschi e dei pascoli

Art.50 - Norme generali

Nell'ambito del Piano le violazioni di cui alla legge 3267/1923 equivalgono a violazioni della legge 1497/1939, per l'importanza che la vegetazione e, quindi, la sua conservazione assume nella connotazione del paesaggio.

Art.51 - Regolamentazione del pascolo

Nell'ambito del Piano è istituito, ai sensi della legge 3267/1923 ed a cura delle Amministrazioni Comunali interessate, nel termine massimo di un anno dall'approvazione del Piano, la fida-pascolo sulle aree demaniali di proprietà comunali.

Ai fini dell'applicazione della fida-pascolo di cui al comma precedente vale il seguente parametro prescrittivo:

- su ogni 3 ettari di pascolo o bosco pascolabile è consentito il carico massimo di 1 capo bovino adulto o, in sostituzione, di 7 capi ovini.

Art.52 - Definizione di bosco pascolabile

Ai sensi della legge 3267/1923 vigono le seguenti limitazioni al pascolo in aree boschive:

- nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per tre anni dopo il taglio, mentre il pascolo e del bestiame bovino ed equino è vietato per cinque anni dopo il taglio,

semprechè i polloni abbiano raggiunto, nel 1 caso, l'altezza di mt. 2 e, nel secondo caso, l'altezza di mt. 3,5;

- nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di mt.2 e quello degli animali bovini ed equini di mt. 3,5;
- nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato.

Si definiscono "bosco pascolabile" le aree escluse dalle limitazioni di cui al comma precedente che nella "Carta dei caratteri vegetazionali" sono definite:

- formazioni di caducifoglie (a prevalenza di faggio, querce, castagno, ontano, carpino, acero ed orniello) sia cedui che fustaie;
- conifere;
- formazioni miste (latifoglie, conifere);
- latifoglie sempreverdi mediterranee (a prevalenza di leccio governato a ceduo).

Art.53 - Aree boschive incendiate

Nelle aree classificate nella "Carta dei caratteri vegetazionali" come "Rimboschimenti giovani" ubicate in località "Potenuro" e "S. Biagio", in comune di Maratea, che sono state interessate da incendi, sono consentiti eclusivamente gli interventi necessari al ripristino della vegetazione danneggiata dagli incendi.

Tali prescrizioni si applicano in tutte le aree di seguito individuate e riportate nella "Carta dei caratteri vegetazionali" che, nel periodo di validità del Piano, siano interessate da incendi:

- formazione di caducifoglie (a prevalenza di faggio, querce, castagno, ontano, carpino, acero, orniello) sia ceduo che fustaie;
- conifere;
- formazioni miste (latifoglie, conifere);
- latifoglie sempreverdi mediterranee (a prevalenza di leccio governato a ceduo);
- rimboschimenti giovani;
- macchia mediterranea.

Art.54 - Forestazione

Per le attività di forestazione di aree boschive è prescritto l'utilizzo delle stesse specie di quelle presenti nell'area d'intervento, ai sensi della classificazione operata nella tav. AN5.
Specie esotiche saranno ammesse unicamente ad integrazione di colonie arboree esistenti, con riferimento a dimostrate necessità di consolidamento idrogeologico, o di resistenza a fattori di inquinamento abiotico (fumi, cloruri, ecc) purchè scelte fra essenze rustiche e già ampliamente acclimatate.
Gl'interventi di reimpianto o di nuovo impianto su terreni acclivi o instabili dovranno prevedere la preventiva sistemazione superficiale del suolo, mediante opere di regimazione e di presidio idraulico, ed eventuali opere di consolidamento intensivo.

Art.55 - Interventi edilizi in aree ad usc agro-silvo-pastorale

Gl'interventi edilizi di servizio all'attività agricola, c a fini anche di una residenzialità dispersa, dovranno essere contenuti nei seguenti limiti in rapporto alle caratteristiche costitutive:

- nelle aree boschive indice di fabbricabilità fondiario pari a 0.003 mc/mq;
- nelle aree pascolive, incolte, seminative ed a frutteto, indice di fabbricabilità fondiario pari a 0.03 mc/mq.

Le aree di piano boschive, pascolive, incolte e di uso agricolo sono rappresentate nella "Carta dei caratteri vegetazionali", tav.AN5.

Capo II - Recupero del patrimonio edilizio esistente

Art.56 - Manutenzione ordinaria

Si definiscono di manutenzione ordinaria gli interventi di cui al comma a) dell'art.31 della legge 457/1978 così come di seguito specificati:

- tinteggiatura o pulitura esterna;
- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzione, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazioni di infissi e pavimenti interni;
- tinteggiature interne;
- sostituzione di rivestimenti interni;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comporti la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici ed impianti tecnologici.

Art.57 - Manutenzione straordinaria

Si definiscono di manutenzione straordinaria gli interventi di cui al comma b) dell'art.31 della Legge 457/1978.

Sono quindi quelli rivolti a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche di destinazione d'uso; ed a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici.

Possono applicarsi alle unità edilizie in buono stato di conservazione, caratterizzate o meno da valori fondamentali, dal punto di vista della funzionalità statica già idonei alla prevenzione antisismica, per i quali si rende necessario l'adeguamento igienico sanitario.

Valgono le disposizioni della legge 47/85 relativamente alle trasformazioni interne delle unità immobiliari, senza incrementi di superfici utili.

Rientrano altresì in questa categoria gli interventi necessari per la prevenzione antisismica sulle strutture orizzontali (volte e solai, tetti), e verticali (paramenti murari, pannelli o pilastri), che non hanno conseguenze nello assetto dimensionale delle unità immobiliari, e nell'assetto della estetica degli edifici, con riferimento a vani finestra. Detti interventi vanno correlati ai valori fondamentali, ricorrendo in presenza degli stessi al consolidamento e ripristino, ed al rifacimento in condizioni di assenza di valori.

Oltre che gli interventi già contemplati nella manutenzione ordinaria, rientrano nella categoria i seguenti altri interventi:

a) consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne con eventuale apertura o chiusura di vani e di aperture interne;

b) sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali, senza che ciò comporti variazioni delle quote di intradosso delle strutture stesse;

c) demolizione e costruzione di tramezzi divisori non portanti;

d) destinazione di uno o più locali compresi nell'edificio ai servizi igienico sanitari o ad impianti tecnologici;

e) rifacimento totale di intonaci, recinzioni, manto di copertura, pavimentazioni, altri elementi architettonici esterni, anche con modificazione dei tipi di materiale, e/o delle tinte esistenti.

All'interno dei suddetti limiti, l'adeguamento attraverso opere manutentorie delle unità immobiliari può avvalersi delle innovazioni presenti nel mercato nella tecnologia impiantistica, con riferimento alle canalizzazioni degli impianti idrico sanitario, alla localizzazione di bagni e cucina nel contesto della unità immobiliare, alle partizioni interne. (Consultare schema grafico).

Gli interventi manutentori sono sempre ammessi e non richiedono progettazione unitaria estesa all'intera unità minima, nè vanno programmati nella attuazione.

Per gli interventi manutentori valgono le disposizioni dell'art.26 (Opere Interne) della Legge 28 Febbraio 1985, n°47.

Negli interventi di manutenzione straordinaria non è ammessa la modifica nella forma e nella posizione delle aperture originali di porte esterne e finestre, e la modifica di posizione, dimen-

sione e pendenze delle rampe di scale esterne.

Art.58 - Restauro

Gli interventi di restauro sono quelli ricolti a conservare gli organismi edilizi caratterizzati da impianto tipologico definito ed autonomo, e dalla presenza di rilevanti valori formali, mediante un insieme sistematico di opere comprendente:

a) il restauro degli elementi architettonici ed il ripristino delle parti alterate, e pertanto:
   - il restauro ed il ripristino di fronti esterni ed interni. Nelle stesse non possono essere praticate aperture non corrispondenti alla logica distributiva; il ripristino di aperture è consentito e/o prescritto allorquando ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o scrostature di intonaci;
   - il restauro ed il ripristino delle unità ambientali interne;
   - il ripristino o la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite;
   - il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originario;
   - la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, esterni ed interni alle unità minime:
b) il consolidamento, con eventuali sostituzioni delle parti non recuperabili, senza modificazione della posizione o della quota e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle preesistenti, dei seguenti elementi strutturali:
   - murature portanti sia interne che esterne;
   - solai o volte;

- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) la eliminazione delle superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto che, costruito in data recente e privo di caratteri intrinsechi meritevoli di conservazione, non rivesta interesse per la lettura filologica o per la definizione delle caratteristiche tipologiche dell'immobile;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari richieste dalle esigenze d'uso, nel rispetto delle precedenti prescrizioni.

Gli edifici sottoposti a vincolo ai sensi della citata legge 1/6/1938, n°1089, riportati nello specifico allegato, nonchè quelli per i quali l'apposizione del vincolo è in via di istruttoria, o quelli che verranno in seguito vincolati, sono sottoposti a questa tipologia di intervento. I relativi progetti di intervento devono ottenere il nulla osta positivo della Soprintendenza di competenza.

Art.59 - Interventi di risanamento conservativo

Sono quelli rivolti a risanare per la conservazione l'organismo architettonico che sottintende l'unità edilizia.

Interessano i manufatti presenti nei tessuti stratificati o consolidati il cui impianto tipologico, anche laddove abbia subito trasformazioni per aggregazioni o fusioni di tipi preesistenti, sia identificabile, sia leggibile, ed altresì in buono stato di conservazione.

L'insieme sistematico di opere attivato con l'intervento deve rispettare le logiche tipologiche e formali che caratterizzano il

manufatto, perseguendo requisiti prestazionali adeguati alle aspettative dell'utente. La destinazione d'uso deve essere compatibile con l'impianto tipologico. Tali interventi comprendono:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici ed il ripristino dei valori originari mediante:
   - il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; le parziali modifiche degli stessi sono consentite soltanto ove non venga alterata l'unitarietà del prospetto, siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico, ed il sistema delle aperture corrisponda alla logica distributiva delle fronti;
   - il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

b) la conservazione ed il ripristino:
   - delle caratteristiche fondamentali dell'impianto tipologico, distributivo ed organizzativo originario;
   - degli elementi di collegamento orizzontali e verticali caratterizzanti l'organizzazione morfologica e tipologica delle unità edilizie;
   - del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni, o quanto meno dei rapporti tra unità edilizia e spazi liberi e delle relative caratteristiche dimensionali e formali;

c) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificazione delle posizione o della quota ove si tratti di elementi caratterizzanti l'organismo edilizio, e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle preesistenti, dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne
- solai e volte
- scale
- tetto

d) la modificazione o l'eliminazione delle murature nonchè degli elementi di collegamento orizzontali e verticali non caratterizzanti l'organismo edilizio, a fini di riorganizzazione distributiva interna e di miglioramento della funzionalità, con conseguente realizzazione di nuove componenti;

e) la eliminazione delle superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto che costruito in data recente e privo di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione, sia incompatibile con l'organizzazione morfologica o con le caratteristiche tipologiche, o con l'aspetto estetico dei manufatti;

f) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari richiesti dalle esigenze d'uso, anche ove comporti incrementi della superficie delle unità immobiliari cui interiscono, purchè non superiori al 20%.

Art.60 - Interventi di risanamento conservativo evolutivo

Sono quelli rivolti a risanare l'organismo architettonico che sottintende l'unità edilizia il cui impianto tipologico, anche laddove abbia subito trasformazioni per aggregazioni o fusioni di tipi preesistenti, sia leggibile.

Interessano i manufatti dei tessuti stratificati o consolidati che siano tipologicamente leggibili, e risultino in cattivo stato

di conservazione.

L'insieme sistematico di opere attivato con l'intervento deve rispettare le logiche tipologiche e formali che caratterizzano il manufatto, perseguendo requisiti prestazionali adeguati alle aspettative dell'utente, ricorrendo a tale scopo a interpretazione evolutiva dell'impianto tipologico originario. La destinazione d'uso deve essere compatibile con l'impianto tipologico.

La normativa tecnica predisposta dalla Regione Basilicata ai fini della edilizia residenziale pubblica viene assunta come riferimento indicativo per la definizione di requisiti prestazionali dimensionali di progetti di risanamento conservativo ad usi residenziali.

La descrizione e l'interpretazione delle caratteristiche della unità edilizia risulta indispensabile al fine della individuazione di valori fondamentali non riconosciuti negli elaborati del piano di recupero, per effetto della trama diffusa.

A questa interpretazione viene quindi ricondotta la scelta tra le modalità di intervento citate ai fini dell'adeguamento statico.

Ai fini della coerenza tipologica valgono le seguenti indicazioni:

- PERIMETRO DI INTERVENTO: E' tassativa la conservazione dei perimetri delle unità edilizie lungo le strade, i percorsi, le piazze e gli slarghi, le eventuali corti interne.

  Con riferimento alle parti delle unità edilizie per le quali attraverso il rilievo sono evidenziati valori materiali primari, è consentita la demolizione delle superfetazioni volumetriche presenti ai vari piani ed incidenti sull'articolazione delle facciate. Ai piani terra le superfici

conseguenti da demolizione di superfetazioni possono venire riutilizzate per l'inserimento di elementi edilizi integrativi delle funzioni primarie, quali panchine coperte, arredo esterno alle unità immobiliari ecc., che esaltino anche visualmente elementi preesistenti partecipi dei valori fondamentali (archi, scale a collo d'oca, balconi, finestre, ringhiere, ecc.).

- PROFILI: Il profilo delle preesistenti facciate va conservato, a meno di adeguate valutazioni concernenti l'evoluzione tipologica dell'impianto edilizio.

- SUPERFICI UTILI: E' ammesso l'incremento della superficie utile delle unità immobiliari. Negli interventi volti al recupero residenziale, le superfici utili devono consentire di perseguire livelli di prestazione dell'alloggio soddisfacenti in rapporto all'attuale stato di definizione dei requisiti prestazionali della residenza; il livello di prestazione è da perseguirsi attraverso aggregazione di unità immobiliari. Le regole di detta aggragazione vanno individuate in rapporto a chiari riferimenti di coerenza tipologica, dedotti dall'attuale assetto tipomorfologico, di cui devono ripercorrere le regole evolutive.

L'incremento di superfici utili può avvenire attraverso aggregazione orizzontale di unità ambientali, aggregazione verticale, o attraverso espansione verticale.

Nella aggregazione orizzontale va privilegiato il perseguimento della schiera a passo doppio, onde perseguire la doppia aereazione della unità immobiliare nuova.

L'aggregazione orizzontale a schiera a passo semplice tra cellule contigue va motivata con riferimento alla chiarezza distributiva dell'impianto tipologico risultante, con riferimento agli accessi, alla aereazione, ad eventuali servitù di affaccio (che sono da evitare).

L'incremento di superfici utili attraverso aggregazione verticale di unità ambientali è consentito, nell'ambito di un progetto unitario di risanamento conservativo della complessiva unità edilizia, che quindi giustifichi l'intero sistema tipologico come evoluzione del preesistente impianto.

L'incremento di superfici utili può anche ottenersi attraverso espansione verticale, nel rispetto dei vincoli volumetri di seguito evidenziati, dei vincoli conseguenti alla continuità della cortina edilizia lungo le strade, e quindi dei profili.

E' da privilegiare questa soluzione in presenza di sopraelevazioni avvenute, non in regola con l'impianto tipologico, i cui volumi possono venire riorganizzati; nonchè negli ultimi livelli di tipologie a schiera a passo doppio, in condizioni esposizionali favorevoli (asse di impianto nord/est - sud ovest) che impediscono la monoesposizionalità a nord.

Nella aggregazione verticale è possibile perseguire l'alternanza di tetti e terrazzi, ed il riuso del sottotetto caratterizzante l'attuale copertura.

Elementi di copertura a terrazzo, inseriti nella orditura dei tetti, nelle tipologie a schiera scalare in rapporto all'andamento orografico del terreno, possono dar luogo all'arricchimento di qualità paesistiche, qualora oggetto di

sistemazione con pergolati, e verde privato invasato. Il progetto di tali elementi di completamento partecipa del progetto di recupero, e deve risultare tecnicamente dettagliato.

E' altresì consentito incrementare le superfici utili attraverso interventi sugli interpiani dei solai, tali tuttavia da non alterare l'articolazione dei preesistenti caratteri formali delle cortine edilizie, il preesistente rapporto pieni/vuoti, le preesistenti grandezze volumetriche, le preesistenti caratteristiche tecnologiche delle strutture, nel rispetto della disciplina igienica (aereazione, altezza minima di interpiano, ecc.).

- VOLUMI: E' prescritto il rispetto della attuale volumetria complessiva, evidenziata attraverso il rilievo dell'unità edilizia.

I volumi delle superfetazioni demolite possono venire riciclati, onde perseguire incremento di superfici utili, tipologicamente motivato. Nel riuso dei sottotetti, è consentito l'innalzamento della quota di imposta, nei limiti di un metro.

- DESTINAZIONE D'USO: Negli interventi volti al recupero per usi residenziali, i piani terra vanno di norma destinati ad uso di superfici non residenziali integrative delle residenze, o a attrezzature comunitarie, quali laboratori attrezzati, ecc.. o ad attività artigianali non inquinanti. La destinazione ad uso residenziale dei piani terra, per la produzione di alloggi volti a soddisfare bisogni della popolazione anziana e/o di portatori di handicap, è da

ritenersi compatibile qualora gli alloggi si avvalgano altresì di superfici di verde privato prospicienti, e rispondano alle norme di igiene edilizia.

Art.61 - Interventi di ristrutturazione edilizia vincolata

Si definiscono di ristrutturazione edilizia gli interventi di cui al comma d) dell'art.31 della legge 457/1978.

Trattasi di interventi volti a trasformare parti di unità edilizie. Interessano le unità edilizie di cui non sia riconoscibile e/o significativo l'impianto tipologico, che tuttavia sono compatibili e necessari a causa del cattivo stato di conservazione delle strutture edilizie.

Gli interventi, mediante insieme sistematico di opere di demolizione parziale e parziale ricostruzione, possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, nel rispetto di vincoli volumetrici e planimetrici, dettati dalla opportunità riconosciuta della conservazione dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Questi interventi non sono sottoposti a vincoli di adozione di specifiche tecnologie, potendosi prescegliere tecnologie attuative convenienti sotto il profilo economico e realizzativo.

Gli interventi possono contemplare altresì il rifacimento completo dell'intervento dell'unità edilizia, con variazioni delle quote di intradosso dei solai e della posizione e forma delle strutture verticali, con mantenimento della posizione e della forma delle strutture murarie perimetrali.

I vincoli fanno riferimento alla necessaria coerenza del nuovo impianto tipologico con le parti limitrofe del tessuto urbanistico.

In tal senso sono vincolanti:

- l'andamento planimetrico delle cortine edilizie frontistanti strade, o spazi adibiti a verde privato o pubblico. Nell'ambito di un progetto unitario di intervento sulla unità edilizia sono consentite variazioni che non eccedono il 10% delle preesistenti condizioni. Queste variazioni hanno lo scopo di rendere possibili allineamenti planimetrici, sempre che non interessino superfici pubbliche;
- l'andamento altimetrico delle cortine edilizie evidenziato attraverso il rilievo delle stesse. Nell'ambito di un progetto unitario di intervento sulla unità edilizia, sono consentite variazioni volumetriche di parti elementari, nel rispetto della volumetria consentita, della coerenza dell'impianto tipologico, del perimetro, e della coerenza della nuova cortina edilizia risultante con la preesistente.

All'interno delle unità minime di intervento vincolate nei bordi come sopra indicato sono consentite, su progetto unitario, variazioni planimetriche ed altimetriche disciplinate dai seguenti principi:

- le variazioni planimetriche devono tendere al miglioramento delle prestazioni funzionali ed igieniche, pur conservando il carattere di tessuto continuo dell'edificato;
- le variazioni altimetriche devono risultare congruenti con l'originario impianto tipologico, di cui devono costituire variante logica.

Detti interventi devono riguardare intere unità edilizie, essere oggetto di progetto unitario che preveda altresì gli elementi di raccordo con il tessuto urbanistico limitrofo, essere oggetto di attuazione unitaria. Gli operatori privati possono avvalersi delle disposizioni sui comparti edilizi di cui alla Legge 1150/1942.

Art.62 - Interventi di ristrutturazione attraverso sostituzione

Sono rivolti alla realizzazione di manufatti, previa demolizione delle preesistenze.

Interessano manufatti ascrivibili ad una regola di utilizzazione del suolo riconoscibile, coerenti con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico e funzionale alla sua compiutezza, privi tuttavia di identità tipologica e di valori fondamentali, per i quali le trasformazioni intervenute e/o lo stato di fatto non giustifichino o rendano opportuni interventi di ristrutturazione vincolata, e la cui sostituzione non intralci l'adeguamento della viabilità.

Per tali interventi valgono i vincoli planimetrici e altimetrici di cui al precedente articolo, dedotti dalla necessaria coerenza del nuovo impianto tipologico con le parti limitrofe del tessuto urbanistico.

In tal senso sono vincolanti:

- l'andamento planimetrico delle cortine edilizie frontistanti strade, o spazi adibiti a verde privato o pubblico. Nell'ambito di un progetto unitario di intervento sulla unità edilizia sono consentite variazioni che non eccedano il 10%

delle preesistenti condizioni. Queste variazioni hanno lo scopo di rendere possibili allineamenti planimetrici, sempre che non interessino superfici pubbliche;

- l'andamento altimetrico delle cortine edilizie evidenziato attraverso il rilievo delle stesse. Nell'ambito di un progetto unitario di intervento sulla unità edilizia, sono consentite variazioni volumetriche di parti elementari, nel rispetto della volumetria consentita, della coerenza dell'impianto tipologico, del perimetro, e della coerenza della nuova cortina edilizia risultante con la preesistente.

All'interno delle unità minime di intervento come definite nei Piani di Recupero, sono consentite, su progetto unitario, variazioni planimetriche ed altimetriche disciplinate dai seguenti principi:

- le variazioni planimetriche devono tendere al miglioramento delle prestazioni funzionali ed igieniche, pur conservando il carattere di tessuto continuo dell'edificato;
- le variazioni altimetriche devono risultare congruenti con l'originario impianto tipologico, di cui devono costituire variante logica.

Art.63 - Interventi di demolizione senza ricostruzione

Riguardano i manufatti che, essendo privi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione, abbiano occupato aree scoperte o spazi liberi interni o esterni che, nella struttura del tessuto urbanistico edilizio, rappresentano spazi vitali, da ripristinare al fine di migliorare la funzione residenziale puntuale o di area, di migliorare la viabilità, di rendere comprensibile la

regola complessiva di utilizzazione del suolo; di rendere visibili fattori antropici significativi della storia dei luoghi, quali mura, porte, strade.

CAPO III - Prescrizioni relative alle opere inerenti gli usi antropici

Art.64 - Uso insediativo

Si intende come tale l'utilizzazione del territorio a fini residenziali, di attrezzature connesse all'uso residenziale, nonchè a fini commerciali, terziari e turistici.

Nell'ambito del presente Piano Paesistico l'uso insediativo si differenzia in rapporto alle qualità delle caratteristiche costitutive del territorio evidenziate nelle cartografie di sintesi, sulla base delle classi d'uso descritte nei seguenti articoli.

Art.65 - Uso insediativo sparso (tipo a.1)

Ai fini del Piano si definisce sparso l'insediamento caratterizzato dalla prevalenza degli aspetti naturalistici dei luoghi rispetto alla frequenza ed alla dimensione dei manufatti edilizi e di sistemazione esterna.

Tale tipologia d'insediamento si ritiene compatibile con la finalità di tutela di qualità biologiche e percettive di valore eccezionale o elevato, in contesti geomorfologici idonei dal punto di vista clivometrico, delle accessibilità e della dotazione di infrastrutture primarie.

Rientrano in questa definizione gl'insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- rapporto fra superficie coperta dalla costruzione e dalle sistemazioni esterne (parti pavimentate, muretti, recinzioni, tettoie, coperture di parcheggi) e superficie del lotto di pertinenza non superiore ad 1/10 (Sc + s.e./S.f.<1/10);
- rapporto fra superficie utile lorda entro e fuori terra e superficie del lotto di pertinenza non superiore a 1/20;
- costruzioni situate a margine delle radure, senza emergere dalla vegetazione circostante; disposte parallelamente alle curve di livello, salvo nel caso di manufatti di dimensioni modeste e comunque evitando consistenti movimenti di terra, talchè la morfologia del terreno sia elemento di unificazione fra paesaggio e costruito;
- costruzioni a tipologia mono-bifamiliare, con copertura a tetto, con sagome volumetricamente semplici ed elementi architettonici e di finitura congruenti per disegno e materiali usati;
- infrastrutture essenziali per accedere ai lotti, eventualmente corredate di percorsi pedonali e ciclabili;
- manufatti di sistemazioni esterne, nelle quantità sopra illustrate, realizzati in conformità a quanto previsto al seguente articolo 90.

Art.66 - Uso insediativo rado (a.2)

Ai fini del Piano si definisce rado l'insediamento caratterizzato dalla significativa presenza di manufatti edilizi di tipo residenziale privato e relative sistemazioni esterne, anche a rota-

zione d'uso, in aree d'interesse naturalistico e percettivo di valore elevato o medio, in contesti geomorfologici idonei dal punto di viasta clivometrico, dell'accessibilità e della dotazione di infrastrutture primarie.

Rientrano in questa definizione gl'insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- densità fondiaria: da 0,1 a 0,2 mc/mq;
- altezza massima: mt.7,5;
- manufatti edilizi realizzati in siti contigui a nuclei abitativi o ad insediamenti minori esistenti, rispettandone i caratteri costitutivi quali l'allineamento rispetto alla viabilità, l'alternanza fra elementi costruiti ed aree verdi, il profilo panoramico;
- qualificazione dei luoghi centrali dell'insediamento, in termini sia funzionali che morfologici, con interventi di arredo urbano e con la realizzazione di manufatti edilizi che ne connotino maggiormente il significato in termini di linguaggio architettonico;
- costruzioni con sagome volumetriche semplici, con coperture a tetto, evitando di alterare i caratteri tipologici delle costruzioni preesistenti;
- realizzazione dei garages in locali parzialmente o totalmente interrati. La realizzazione di manufatti edilizi contenenti box auto in batteria o singoli sarà consentita solo nel caso in cui non sia perseguibile la soluzione precedente;
- sistemazioni esterne degli spazi di pertinenza delle unità edilizie realizzate in conformità a quanto previsto all'articolo 90;

- presenza di opere di urbanizzazione primarie essenziali, ovvero reti fognarie, idriche ed elettriche.

Art.67 - Uso insediativo semintensivo (tipo a.3)

Ai fini del Piano si definisce semintensivo l'insediamento caratterizzato dalla significativa presenza di manufatti edilizi di tipo residenziale e di attrezzature ricettive, anche a rotazione d'uso, con relative sistemazioni esterne, in aree d'interesse naturalistico e percettivo, di valore medio o basso.

Rientrano in questa definizione gli insediamenti che presentano le stesse caratteristiche di quelli indicati al precedente art.66 con le seguenti variazioni:

- densità fondiaria: da 0,2 a 1,0 mc/mq;
- altezza massima: mt.9

Art.68 - Uso insediativo artigianale-industriale sparso (tipo a4)

Ai fini del Piano si definisce artigianale-industriale sparso l'insediamento caratterizzato dalla prevalenza degli aspetti naturalistici dei luoghi rispetto alla frequenza ed alla dimensione dei manufatti edilizi ad uso artigianale-industriale e delle relative sistemazioni esterne.

Rientrano in questa definizione gl'insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- rapporto fra la superficie coperta e la superficie totale del lotto non superiore ad 1/4 e superficie coperta comunque non superiore ai 300 mq.;
- altezza non superiore ai mt.6, con la sola eccezione dei volumi tecnici, se strettamente necessari;

- perimetro esterno dell'insediamento, sopratutto nelle parti visibili da strade o altri insediamenti ed in quelle confinanti con depositi scoperti interni al lotto, trattato con sistemazioni a verde e piantumazioni con specie autoctone;
- recinzioni del lotto uniformi per materiali e colori;
- risistemazione dei luoghi circostanti l'insediamento, al termine dei lavori di realizzazione, evitando che permangano discariche di materiali o sbancamenti di terreno non adeguatamente sistemati.

Art.69 - Insediamenti monofunzionali produttivi (tipo a5)

Ai fini del Piano si definisce monofunzionale produttivo l'insediamento caratterizzato dalla prevalenza per frequenza e dimensione dei manufatti edilizi ad uso artigianale ed industriale e delle relative sistemazioni rispetto all'aspetto naturalistico dei luoghi.

Rientrano in questa definizione gl'insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- rapporto fra la superficie destinata ai lotti produttivi e la superficie totale (Superficie Territoriale) dell'area non superiore all'80%;
- rapporto fra la superficie coperta, al netto delle sistemazioni, e la superficie totale del lotto non superiore al 40%;
- volumi tecnici (ciminiere, silos, ecc) posizionati e trattati in modo da configurare segni distintivi dell'impianto architettonico, correlati ai segni cospicui presenti nel contesto paesaggistico;

- omogeneità dei manufatti edilizi (sagome, rivestimenti, coperture) e della recinzione dei lotti;
- sistemazione a verde e piantumazione del perimetro esterno dell'insediamento, con particolare cura per i fronti visibili da strade e da insediamenti e di quelli confinanti con depositi scoperti interni ai lotti;
- risistemazione dei luoghi circostanti l'insediamento al termine dei lavori di realizzazione, evitando che permangano discariche di materiali o sbancamenti di terreno non adeguatamente sistemati;
- sistemazione degli spazi adibiti al parcheggio con pergolati ed impinati arborei.

Art.70 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.1

Tali opere sono costituite da impianti tecnologici a rete, quali acquedotti, fognature, rete ENEL, SIP, gasdotti e oleodotti con condotte e manufatti interrati.
Tali opere dovranno essere realizzate avendo cura di ripristinare, ad opera eseguita, l'area interessata allo stato precedente l'intervento, a meno di specifici vincoli di ordine tecnologico.

Art.71 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.2

Tali opere sono costituite dagli stessi impianti di cui al tipo b.1, con condotte e manufatti in parte o totalmente posti fuori terra.
Esse saranno realizzate avendo cura di:
- redigere un rilievo (scala 1:2000) ed una documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante operam da cui sia possi-

bile desumere ubicazione e qualità delle categorie di elementi di cui al Titolo II;

- mascherare, laddove possibile, le condotte attraverso la realizzazione di cortine sempreverdi;
- operare la sistemazione a prato o la piantumazione delle aree di pertinenza dei manufatti edilizi;
- ripristinare allo stato ante operam le aree eventualmente utilizzate per la realizzazione di piste di servizio.

Per le reti aeree su pali di altezza non superiore a mt.6 (cfr.art.16) è prescritto quanto segue:

- il tracciato non potrà svilupparsi lungo le linee di crinale dei rilievi;
- nei tracciati posti lungo strade con versanti panoramici le palificazioni dovranno essere collocate sul lato opposto al versante panoramico, ove possibile. In caso contrario esse non dovranno, comunque, costituire disturbo visivo per un punto di osservazione posto a mt.1,5 dal livello di campagna del ciglio stradale e per un angolo visuale non inferiore ai 25° verso il basso rispetto ad un asse visivo orizzontale.

Art.72 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.3

Tali opere sono costituite da viabilità pedonale, ciclabile o equestre realizzata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- larghezza media non superiore ai mt.2,5;
- muri di contenimento ed opere d'arte in pietra da taglio in c.a. rivestito in pietra;
- sistemazione delle scarpate con piantumazioni operate con specie autoctone, salvaguardando la visibilità dei versanti pano-

ramici;

- divieto di usare asfalto o cemento per la pavimentazione;
- realizzazione di segnaletica ad uso turistico, in legno o metallo verniciato in tinta verde scuro;
- attrezzaggio di punti sosta e belvederi con strutture pietra, in legno o metallo verniciato in tinta verde scuro.

Le alberature sistemate lungo i percorsi verranno distribuite a filari, semplici o plurimi. Sono da utilizzare essenze arboree tipiche delle associazioni vegetazionali presenti nell'area di intervento che assicurino adattamento alle condizioni pedoclimatiche della zona. Nella scelta delle essenze sarà opportuno assicurare rapidi effetti apprezzabili nell'assetto paesaggistico.

Tratti di percorso con caratteri costitutivi differenziati potranno essere evidenziati attraverso la scelta di essenze diverse. Occorrerà assicurare il libero ed armonico sviluppo della pianta e delle chiome. In tal senso le essenze arboree a chioma larga ed espansa dovranno porsi a dimora su tappeti erbosi continui, rispettando le seguenti distanze:

a) minima dal ciglio del percorso di pianta a medio fusto: mt 3,00;
b) minima dal ciglio del percorso di pianta ad alto fusto: mt 4,50;
c) sesto di impianto (interasse) per pianta a medio fusto: da mt. 5,00 a mt.8,00;
d) sesto di impianto (interasse) per pianta ad alto fusto: da mt.10,00 a mt.15,00, in rapporto alle necessità della specie.

Le piste ciclabili, o le piste equestri, saranno separate dalle piste pedonali da aiuola continua larga al minimo mt.1,5.
Nei filari di divisione di percorsi ciclabili da quelli pedonali, la mancanza di spazio suggerisce di far ricorso a varierà a taglia ridotta, o essenze con funzione prevalentemente ornamentale, con fusto privo di ramificazioni fino ad un'altezza di almeno mt.2,5.
Siepi libere costituite da gruppi compatti di arbusti sempreverdi vanno messe a dimora tra gli elementi del filare con lo scopo di impedire l'attraversamento pedonale, che andrà assicurato in punti selezionati.
Laddove non sia possibile installare i tappeti erbosi o aiuole continue, le essenze arboree andranno messe a dimora su superfici comunque non pavimentate della misura minima di mt.1,50 * 1,50 per piante di medio sviluppo, e di mt. 2,00 * 2,00 per piante d'alto fusto.

Art.73 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.4
Tali opere sono costituite da viabilità ad uso carrabile.
Esse saranno realizzate sulla base di una progettazione estesa, anche, alla sistemazione paesistica e costituita, quest'ultima, almeno, da:

a) planimetria dell'opera con individuazione delle aree da destinare a verde;
b) fotomontaggio o disegno dell'opera realizzata e delle sistemazioni a verde;
c) planimetrie di dettaglio delle sistemazioni a verde e particolari.

Qualora la viabilità carrabile attraversi insediamenti, occorrerà assicurare lungo la stessa una fascia di protezione, con funzione antinquinamento, antirumore, e di protezione dalla penetrazione antropica. In tale fascia andrà sistemata vegetazione arbustiva, con siepi ad impianto fitto e costituzione mista, di profondità non inferiore a mt.2,00, con essenze a ramificazione fitta e/o spinose, e fogliame denso.
Gli argini, i terrapieni e le scarpate andranno inerbite e rivestite con essenze arbustive ad impianto fitto e tappezzanti.

Art.74 - Sistemazione delle scarpate nelle opere di tipo b.3 e b.4

In presenza di rilevati o scarpate è fatto obbligo di procedere al consolidamento delle aree in pendenza, ricorrendo a:

- "viminate" o "graticciate", da sottoporre a successivi inerbimenti e rivestimenti con essenze arbustive e tappezzanti tali da costituire barriera fitta;
- elementi grigliati in calcestruzzo da inerbire con essenze tappezzanti e piante erbacee perenni, o arbustive caratteristiche della condizione fitoclimatica;
- inerbimento delle aree in pendenza al fine di evitare dilavamenti o erosioni, ricorrendo ad essenze provviste di apparati radicali che tendono ad approfondirsi nel terreno, graminacee e leguminose, ed, ove necessario, ad idrosemina.

Lungo i pendii più accentuati andranno interposti percorsi per la manutenzione.

Negl'interventi del tipo b.4 complanari ad aree ad uso di attrezzature e verde pubblico, va prevista barriera arbustiva con impianto fitto e conduzione mista, con prevalenza di specie sempre verdi, estesa su rilevato da coprire con specie arbustive tappezzanti, dietro la quale predisporre quinta arborea a prevalenza di specie caducifoglie.

Qualora gl'interventi generino viadotti, andrà ripristinata la continuità del manto vegetazionale al di sotto dei viadotti, ricomponendo l'ambiente alterato dall'esecuzione delle opere.

Art.75 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.5

Tali opere sono costituite da impianti tecnologici puntuali con manufatti interrati.

Tali manufatti possono essere di tipo semplice (b.5.1), o esteso (b.5.2). Esemplificativi di manufatti interrati estesi sono i depuratori comunali interrati.

Tali opere dovranno essere realizzate avendo cura di ripristinare, ad opera eseguita, l'area interessata allo stato precedente l'intervento, a meno di specifici vincoli di ordine tecnologico.

Art.76 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.6

Tali opere sono costituite da impianti tecnologici puntuali, con manufatti in tutto o in parte posti fuori terra.

Anche in tal caso le opere possono risultare del tipo semplice (b.6.1), o esteso (b.6.2).

Rientrano in tale ultima categoria gl'impianti di depurazione all'aperto, le discariche controllate, gl'inceneritori; mentre le centraline elettriche possono risultare di tipo semplice o este-

so.

Valgono anche per queste opere le disposizioni concernenti la sistemazione paesaggistica di cui agli art.71 e 72.

Art.77 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.7

Tali opere sono costituite dalle sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali connesse all'esigenza di rimuovere condizioni di pericolosità geologica.

Tali opere saranno realizzate avendo cura di rivestire le opere d'arte necessarie a vista (briglie, sponde) in pietra da taglio. Esse dovranno, inoltre, prevedere la sistemazione dell'area interessata con specie vegetazionali autoctone.

Art.78 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.8

Tali opere sono costituite da strade interpoderali e di servizio necessarie alla cura colturale delle aree boschive o alla manutenzione di impianti tecnologici (antenne, ripetitori,ecc).

Ove non più necessarie dovranno essere ripristinate allo stato ante operam o riadattate a percorsi pedonali.

Art.79 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.9

Tali opere sono volte alla realizzazione di punti di attracco per piccoli natanti e da approdi turistici, con o senza servizi integrativi a terra.

Art.80 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.10

Tali opere sono relative alla realizzazione di sistemi di trasporto a fune o rotaie.

Valgono anche per tali opere le disposizioni concernenti la sistemazione paesaggistica di cui agli articoli 71 e 72.

Art.81 - Uso infrastrutturale con opere del tipo b.11

Tali opere concernono la realizzazione di porti o approdi turistico-commerciali, e degl'interventi infrastrutturali comunque necessari alla funzionalità dell'opera. Nell'esecuzione dei relativi progetti ed interventi andranno applicate le disposizioni concernenti le sistemazioni e le rifiniture di cui al presente Capo.

Art.82 - Uso infrastrutturale con opere del tipo b.12

Tali opere concernono la realizzazione di canali accessibili ad imbarcazioni per la fruizione di eventuale porto turistico.

Art.83 - Parcheggi

La realizzazione di parcheggi, ritenuta compatibile ai sensi dell'art.16, dovrà rispondere ai seguenti criteri:

a) parcheggi fuori terra

- dovranno svilupparsi su un'estensione non superiore a 1000 mq. per ciascun parcheggio;
- ciascun parcheggio dovrà essere suddiviso in segmenti attraverso diaframmi di verde, ottenuti con piantumazione di essenze autoctone in aiuole soprelevate di almeno 30 cm. dal piano carrabile. Dovrà, in tal modo, assicurarsi una

sufficiente copertura di vegetazione arborea atta a garantire il parziale ombreggiamento, le condizioni microambientali (assorbimento degli scarichi delle auto), l'arredo cromatico;

- gli spartitraffico saranno costituiti da aiuole con copertura di specie arbustive a varietà tappezzante e coprente a sviluppo libero, al fine di assicurare decorazione e effetto cromatico, impedire lo sconfinamento dei veicoli, e riempire gli spazi sottochioma delle essenze arboree;
- dovranno essere adottate pavimentazioni carregiabili erbose, con manufatti grigliati in cemento, con percentuale di superficie inerbita non inferiore al 60%;
- il perimetro esterno di ciascun parcheggio sarà trattato anch'esso con piantumazioni di essenze autoctone, con gli stessi criteri di cui agli spartitraffico, con aggiunta di specie arboree a portamento fastigiato, onde delimitare e schermare le aree di sosta;
- le essenze arboree, da mettere a dimora tramite sesti di impianto adeguati a consentire lo sviluppo libero della chioma, dovranno caratterizzarsi per la pulizia del tronco sino a mt. 3/4, per la chioma ampia e folta, escludendo le varietà a ramificazione cadente; per la resistenza agli agenti inquinanti; per la uniformità di accrescimento fra i vari elementi di una stessa specie.

b)Parcheggi interrati

Dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- accesso costituito da rampe o impianti meccanizzati;
- dovranno essere completamente interrati, a meno delle sole pertinenze tecniche;
- l'area soprastante dovrà essere ripristinata ante operam o, anche, destinata a parcheggio fuori terra, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto a).

Art.84 - Uso produttivo, di tipo agro-silvo-pastorale

Per uso agricolo s'intende la utilizzazione del suolo per attività volte alla produzione agricola, ed a interventi necessari per la valorizzazione o il recupero del patrimonio agricolo.

Sono ammessi:

- gl'interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- gl'interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo, quali l'irrigazione, le strade interpoderali, gl'impianti di elettrificazione rurale e di adduzione delle reti telefoniche;
- gl'interventi diretti alla realizzazione di manufatti residenziali necessari alla conduzione del fondo, applicandosi agli stessi l'indice di fabbricazione territoriale pari a 0.03 mc/mq. in tutte le aree, ad eccezione di quelle boschive, come definite nella tav.AN5 (Carta dei caratteri vegetazionali), ove si applica l'indice di fabbricazione territoriale di 0.003 mc/mq. Tali indici vanno applicati anche ad interventi residenziali "dispersi", non configuranti per la bassissima densità

la categoria antropica dell'insediamento, in presenza di qualità delle caratteristiche costitutive riconosciute elevate nelle carte di sintesi allegate al Piano.

Nell'uso agricolo rientra anche l'uso pascolivo, per il quale si intende la utilizzazione del territorio per attività zootecnica, e per le attività finalizzate all'uso ed al miglioramento dei prati, praterie, pascoli e prati pascoli.

Gli interventi ammessi sono:

- pascolamento controllato
- ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle;
- razionalizzazione dell'uso di superfici foraggere;
- miglioramento dei prati, praterie, e pascoli, attraverso opere di spetramento, decespugliamento, e concimazione.

Per uso silvo - forestale si intende l'utilizzazione del territorio boscato per le attività volte alla conservazione, miglioramento e taglio colturale dei boschi.

Sono ammessi:

- interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica ed antincendio, nonchè di opere di forestazione e riforestazione;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi volti al taglio colturale;
- interventi per la realizzazione di ricoveri precari.

Non sono consentiti usi insediativi di tipo sparso o rado, ove non esplicitamente previsti; nè è consentito l'intervento residenziale "disperso".

Art.85 - Uso produttivo, di tipo estrattivo

Con l'attribuzione di tale uso s'intende la possibilità di praticare la coltivazione di cave e miniere. Le opere connesse a tale pratica dovranno essere conformi a quanto previsto dalla legge regionale n.12 del 27 marzo 1979 e successive modificazione ed integrazioni.

Art.86 - Uso culturale ricreativo, con opere di tipo d.1

Si intende come tale l'utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero, e scientifico culturali.

Gli interventi ammessi sono caratterizzati da opere che non comportano impegni volumetrici, fatta eccezione per i soli volumi inerenti alle attrezzature tecnologiche, quali:

- infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio, ovvero: percorsi escursionistici; percorsi attrezzati; infrastrutture di accesso stazionamento e distribuzione; attrezzature sportive; maneggi; attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso; parcheggi; verde attrezzato; attrezzature all'aperto per il tempo libero; parchi e riserve naturali.

Art.87 - Uso culturale ricreativo, con opere di tipo d.2.

Tali opere sono costituite da attrezzature culturali, ricreative, sportive, turistiche, comportanti la realizzazione di volumi, con naturale esclusione di interventi residenziali a rotazione d'uso.

Tali opere includono anche le attrezzature balneari non asportabili costituenti cubature.

Art.88 - Uso culturale ricreativo, con opere di tipo d.3.

Tali opere sono costituite da piccole attrezzature di tipo mobile, in legno o comunque in prefabbricati leggeri (piccoli chioschi, chalet, attrezzature balneari).

Esse dovranno essere:

- realizzate a regola d'arte, con materiali di prima qualità, leggeri e tali da rendere il manufatto facilmente asportabile;
- collegate fra loro ed ai servizi da percorsi realizzati in modo da dare all'insieme un aspetto organico;
- realizzate in modo tale che, nel caso delle attrezzature balneari, ogni cabina costituisca un corpo a se stante, non superiore a 4 qm. in pianta, adibita esclusivamente a spogliatoio diurno degli utenti.

Capo IV - Elementi di arredo urbano e disciplina estetica delle costruzioni

Art.89 - Sistemazione di piazze, parcheggi e strade pubbliche

Tali interventi saranno realizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- nel caso di sistemazioni di piazze e strade esistenti in aree urbane di antico impianto, si dovrà ripristinare la pavimentazione preesistente, anche con sostituzione di parti usurate con altre di stesso materiale;
- le sistemazioni di piazze dovranno tendere all'eliminazione dell'uso, anche solo di parte di esse, a parcheggio per autoveicoli tramite lo studio di soluzioni progettuali di delocalizzazione dei parcheggi in aree limitrofe o di parcheggi interrati. I parcheggi saranno realizzati nel risetto dei cri-

teri di cui all'art.81.

- è vietata la riduzione delle aree pedonali.

Art.90 - Sistemazioni esterne di spazi di pertinenza alle residenze

Tali interventi saranno realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni e criteri:

- per la realizzazione di recinzioni è vietato l'uso di elementi di calcestruzzo riproducenti elementi vegetali, statue ed animali;
- la base delle recinzioni dovrà essere realizzata in pietra da taglio;
- è vietato pavimentare orti e giardini se non piccole parti legate all'uso da parte delle unità immobiliari ad esse finitime, o per percorsi ed attraversamenti;
- le aree libere non destinate a percorso di accesso, gli spazi di manovra ed i parcheggi scoperti partecipi della urbanizzazione primaria, o interni alla superficie fondiaria del lotto, dovranno essere sistemate attraverso la messa a dimora di essenze arbustive, arboree o di alto fusto, con pavimentazione di pietra da taglio;
- i muri di contenimento, di spartizione, o di terrazzamento andranno realizzati o rivestiti in pietra da taglio.

Il progetto di sistemazione, che deve far parte integrante della richiesta di autorizzazione o di concessione, deve proporre la conservazione della vegetazione di alto fusto esistente, e quindi essere accompagnato dal rilievo planimetrico delle alberature esistenti, con l'indicazione di quelle di cui si richiede l'ab-

battimento, e delle corrispondenti sostituzioni, che dovranno essere in numero variabile da uno a tre per pianta abbattuta, secondo le specie poste a dimora.

Il progetto dovrà specificare le essenze per le formazioni arboree, arbustive, e per le cotiche erbacee ed il loro posizionamento.

Il progetto dovrà inoltre precisare dettagliatamente tutte le altre opere di sistemazioni esterne (recinzioni, muri di contenimento, arredi fissi, pavimentazioni).

Dovrà essere assicurata in queste aree, contestualmente agli interventi edilizi previsti, la ricomposizione dell'ambiente alterato dal cantiere e dagli interventi ammessi, attraverso il rimodellamento delle parti esterne e scoperte che elimini ogni discontinuità, valendosi anche della introduzione di appropriati manti di vegetazione caratteristica.

Art.91 - Arredo urbano

Norme specifiche concernenti l'arredo urbano verranno definite in sede di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Essi riguarderanno:

- la sistemazione di aree belvedere;
- l'indicazione di materiali per le sedi stradali carrabili e pedonali;
- le caratteristiche degli elementi della pubblica illuminazione;
- le sistemazioni delle vetrine degli esercizi commerciali;
- la disciplina delle insegne pubblicatarie;
- la sistemazione di elementi singoli di arredo urbano (pensilina di sosta per bus, chioschi, cabine Sip ed Enel, sistemazione di

aree a verde, fontane, ecc.).

Art.92 - Impianti tecnologici ed allacciamenti

Nelle pareti prospettanti su spazi pubblici, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non prevede una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente con preciso carattere architettonico.

I serbatoi di accumulo delle acque non potranno essere istallati sulle coperture degli edifici, se non inseriti convenientemente in modo tale da consentire un'idonea sistemazione architettonica preventivamente progettata.

Le tubazioni idriche, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle facciate esterne se non in appositi incassi.

Negli edifici in cui possono essere istallate più antenne per la ricezione radio e televisiva, va prescritta per la tutela ambientale un'unica antenna centralizzata a servizio dell'intero manufatto.

Art.93 - Finiture esterne dei fabbricati

Negli interventi manutentori riguardanti le facciate degli edifici è prescritta la conservazione dei materiali esistenti ed il rifacimento di cornici e sagomature o decorazioni di cui esistono tracce individuabili.

Sono vietati i rivestimenti in gres, ceramica, maiolica e simili, a meno di analitica e disegnata definizione nel contesto degli elaborati progettuali illustrativi dei manufatti.

Sono altresì vietati intonaci composti da scaglie di marmo, variegati o a tinta unita, e quelli plastificati o simili.

Per l'elevato requisito di integrazione paesaggistica, si raccomanda il ricorso a finiture esterne in pietra da taglio.

Le tinteggiature esterne dovranno essere in colori tenuti, comunque non contrastanti con quelli del paesaggio circostante, naturale ed antropizzato.

Nella realizzazione di infissi esterni, è escluso il ricorso a persiane avvolgibili; è preferenziale l'uso del legno, mentre gli eventuali materiali metallici dovranno essere del tipo dipinto a smalto.

TITOLO VIII

EFFICACIA, NORME DI SALVAGUARDIA

Art.94 - Prevalenza delle previsioni del Piano

Le previsioni del Piano sono prevalenti sulla disciplina urbanistica in vigore nei seguenti casi:

a) nelle aree di cui al Titolo III, Capo II e III;

b) nelle aree di cui al Titolo V, Capo II per le quali vale la priorità di intervento individuata dal Piano;

c) nelle aree di cui all'art.14.

Art.95 - Modalità del rilascio dei Nulla Osta nel territorio interessato dal Piano.

Per i casi ricadenti nelle modalità di tipo A1 e A2, il NO sarà rilasciato a seguito della verifica di conformità del progetto di trasformazione alle indicazioni del Piano.

Per i casi ricadenti nella modalità di tipo B1, il NO sarà rilasciato a seguito della verifica positiva di ammissibilità di cui all'art.31, nonchè alla verifica delle eventuali condizioni progettuali fissate in sede di ammissibilità.

Per i casi ricadenti nelle modalità di tipo B2, il NO sarà rilasciato a seguito della verifica del progetto rispetto alle indicazioni del Piano.

Art.96 - Nulla Osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere abusive

Sulla scorta del rilevamento del condono edilizio nel territorio del Piano, di cui agli elaborati di analisi AE1.1, AE1.2; AE1.3 e AE1.4, si ritiene rilasciato con parere favorevole il Nulla Osta

previsto ai sensi dell'art.32 della legge 47 del 28 febbraio 1985 per le istanze di condono relative ad abusi edilizi ricadenti nell'ambito delle aree soggette a vincolo paesistico, ambientale ed idrogeologico nel territorio del Piano e facenti parte delle seguenti tipologie di abuso, di cui alla citata legge 47/1985, come riportate nel documento di analisi AE1.3:

- 7/13; 7/12; 6/11; 5/10; 4/9; 4/8; 4/7; 3/6; 3/5; 2/4; 2/3;
- 1/2; 1/1 limitatamente alle istanze riguardanti opere non autonomamente utilizzabili ed opere autonomamente utilizzabili relative a sole porzioni di fabbricato.

Art.97 - Previsioni dei Piani urbanistici in vigore difformi

La tav.P3 riporta le aree la cui destinazione d'uso negli strumenti urbanistici vigenti risulta difforme dalle previsioni del Piano e che, pertanto, vanno ad esso adeguate.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

DELLE MODALITA' DI TUTELA

RIFERITE AGLI USI ED OPERE COMPATIBILI

PER AREE DI PIANO

- PIANO PAESISTICO DI MARATEA, RIVELLO, TRECCHINA - AREE DI PIANO : MODALITA' DI TUTELA RIFERITE AGLI USI ED OPERE COMPATIBILI

AREE DI PIANO	MODALITA' DI TUTELA	USI ED OPERE			
		INSEDIATIVO	INFRASTRUTTURALE	PRODUTTIVO	CULTURALE - RICREATIVO
V 1.1 : QUALITA' AREALI COSTITUITE DA ECCEZIONALE INTERESSE ARCHEOLOGICO	A 1		attuale	attuale	attuale
	A 2		b.3, b.7, b.8		d.1 - .
V 1.2 : QUALITA' COSTITUITE DA ECCEZIONALE INTERESSE PERCETTIVO, ELEVATO O MEDIO INTERESSE BIOLOGICO E GEOLOGICO, IN AREE CON CLIVOMETRIE COMPLESSE (1)	A 1		attuale	c.1.1, c.1.2	attuale
	A 2		b 1, b 3, b.3.1/ b 7,b 8,	c.1	
V 1.3 : QUALITA' COSTITUITE DA ECCEZIONALE O ELEVATO INTERESSE PERCETTIVO, ELEVATO O MEDIO INTERESSE BIOLOGICO. ECCEZIONALE O ELEVATO INTERESSE GEOLOGICO, IN PRESENZA DI RISORSE: MONTANE (M); COSTIERE (C); FLUVIALI (F); BIOLOGICHE IN CONTESTI ANTROPIZZATI (B); E DI EMERGENZE: INFRASTRUTTURALI (I); EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE (E); ELEMENTI INSEDIATIVI DI ELEVATO INTERESSE (D). (2)	A 1	attuali	attuali	c.1	attuali
	A 2		b.1, b.3, b.3.1, b.7, b.3.3.	c.1.1, c 1.2	
V 1.4 : QUALITA' AREALI COSTITUITE DALLA STRATIFICAZIONE STORICA DI TESSUTI URBANI.	A 1	a.(3)	attuali	attuali	attuali
	A 2	a.(3)	b.1, b.3, b.5, b.6, b.5.1, b.6.1, b.8, b.10	c.1.1, c 1.2	d.1 - d.2 - d 3
V 1.5 : QUALITA' COSTITUITE DA ECCEZIONALE INTERESSE NATURALISTICO, FISICO E PERCETTIVO DI ELEMENTI PUNTUALI (grotte, ecc.)	A 1		b.1, b.3, b.5		attuali
	A 2		b.7, b.8		d.1, d.2, d.3
V 1.6 : QUALITA' COSTITUITE DALLO ECCEZIONALE O ELEVATO INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO DI ELEMENTI PUNTUALI.	A 1	attuale		attuali	
V 1.7 : QUALITA' COSTITUITE DA ELEVATO INTERESSE STORICO E PERCETTIVO, O DA ECCEZIONALE INTERESSE NATURALISTICO FISICO, DI ELEMENTI LINEARI (VIABILITA', ALVEI DEI FIUMI).	A 1		attuale	attuale	
	A 2		b.1, b.2, b.3, b.4, b.5.1/2 b.6.1/2, b 7, b.8	a.1 - a.2	
V 1.8 : QUALITA' COSTITUITE DA ELEVATO INTERESSE DI PERCORSI PEDONALI E VERSANTI PANORAMICI DI VIABILITA' ESISTENTE.	A 1		b.3, b.8		
V 2.1 : QUALITA' AREALI COSTITUITE DA ELEVATO INTERESSE PERCETTIVO, E DA ELEVATO O MEDIO INTERESSE BIOLOGICO	A 1	attuali	attuali	c.1	attuali
	B 1(VA)	a.4	b.2, b.4, b.5.2, b.6.2, b.10		- d.2
	B 2(AC)	a.1 -	b.1, b.3, b.4, b.5.1, b.6.1, b.7, b.8		d.1
V 2.2 : QUALITA' AREALI COSTITUITE DA MEDIO INTERESSE PERCETTIVO E NATURALISTICO, COINVOLGENTI INSEDIAMENTI COLLINARI	B 1(VA)	a.3, a.5	b.2, b.4, b.5.2, b.6.2, b.10		d.2
	B 2(AC)	a.1, a.2 , a.4	b.1, b.3, b.4, b 5.1, b 6.1,b.7, b.8		d.1
V 2.3 : QUALITA' AREALI CARATTERIZZATE DA ELEVATO O MEDIO INTERESSE PERCETTIVO, O BIOLOGICO.	A 1		attuali	attuali	attuali
	B 1(VA)	a.3	b.2, b.4, b.5.2, b.6.2, b 9, b.10, b 11, b 12.		d.2
	B 2(AC)	a.1; a.2	b.1, b.3, b.4, , b.5.1, b.6.1, b.7, b.8	c.1; a.2	d.1
V 2.4 : QUALITA' COSTITUITE DA MEDIO INTERESSE PERCETTIVO, ELEVATO O MEDIO INTERESSE GEOLOGICO, ELEVATO O MEDIO INTERESSE BIOLOGICO, IN INSIEMI PAESAGGISTICAMENTE STRUTTURANTI.	A 1		b.1, b.3, b.7, b.8	a.1	
	B 1(VA)	a.1	b.1, b.2, b.3, b.4, b.5.1, b.6.1, b.7, b.8		d.1 - d.2
V 2.5 : QUALITA' COSTITUITE DA MEDIO INTERESSE DEI TEMATISMI, IN AREE IN TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA. OGGETTO DI: R.I. = RIQUALIFICAZIONE	B 2(AC)	a.2, a.3	tutte le opere b) di cui all'art. 15		d.1, d.2, d.3
V 2.5 : QUALITA' COSTITUITE DA MEDIO INTERESSE DEI TEMATISMI, IN AREE IN TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA. OGGETTO DI: R.A. = RAFFORZAMENTO	B 2(AC)	a.3	tutte le opere b) di cui all'art. 15		d.1, d.2, d.3
V 2.5 : QUALITA' COSTITUITE DA MEDIO INTERESSE DEI TEMATISMI, IN AREE IN TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA. OGGETTO DI: N.M. = NUOVE MORFOLOGIE URBANE	B 2(AC)	a.2, a.3	tutte le opere b) di cui all'art. 15		d.1, d.2, d.3

Note:

(1) Limitatamente ai casi di dimostrata mancanza di alternative è consentita la modalità B1 (VA) per gli usi ed opere b.4; b.5.2; b.6.1/2; b.9 e b.10.

(2) Limitatamente ai casi di dimostrata mancanza di alternative è consentita la modalità B1 (VA) per gli usi ed opere b.2; b.6.1; b.6.2; b.8;b.9; b.10; d.1 e d.2. Ulteriori usi ed

LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI AREA VASTA "MARATEA ED HINTERLAND", PRECEDENTEMENTE RIPORTATE, SONO STATE PARZIALMENTE MODIFICATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PIANO, CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.5617 DEL 12 AGOSTO 1991. DI SEGUITO SI RIPORTA, PERTANTO, L'INTERO TESTO DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE.

REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del '12 AGO. 1991 Delib. n. 5617

OGGETTO:

Controdeduzioni alle osservazioni prodotte avverso il Piano paesistico di "Maratea - Trecchina - Rivello".

Relatore il Sig. **Assessore Dip.to Assetto del Territorio**

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno '12 AGO. 1991, alle ore 10,30, nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1 - Boccia dott. Antonio	- Presidente	X	
2 - Di Mauro dott. Gabriele	- V. Presidente	X	
3 - Agostiano dott. Donato	- Componente	X	
4 - Cervellino prof. Giuseppe Domenico	- »		X
5 - Comodo sig. Michele	- »		X
6 - Coviello Gerardo	- »	X	
7 - [redacted] *Nigro avv. Carmina*	»	X	

Segretario il Sig. **Dr. Niccolo' SETARI**

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

UFFICIO RAGIONERIA

☐ Assunto impegno contabile n. ..... sul cap. ..... - Eserc. 19..... - per L. .....

☐ Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19..... - 19..... per L. .....

☐ La liquidazione di L. ..... sul cap. ..... - Esercizio 19..... - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n..... del .....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

REGIONE BASILICATA

VISTA la legge n. 1150 del 17.8.1942;

VISTA la legge n. 1497 del 29.6.1939;

VISTA la legge n. 431 dell'8.8.1985;

VISTA la legge regionale n. 20 del 4.8.1987;

VISTA la delibera n. 3997 del 25.7.1989, resa esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesistico di area vasta relativo ai territori di Maratea-Trecchina-Rivello, dei quali quello di Maratea perimetrato con D.M. 18.4.1985, pubblicato sul supplemento ordinario n. 44 della G.U. n. 120/85;

Visti i dispositivi rim e la delibera n. 5483 del 30.7.91.

ACCERTATA la correttezza delle procedure di adozione e pubblicazione del Piano medesimo;

VISTE le delibere n° 156 del 3.11.1989, 157, del 14.11.1988 e n° 161 del 23.11.1989, esaminate senza rilievi dall'organo di controllo competente, con le quali il Comune di Maratea ha formulato n° 8 osservazioni avverso il Piano Paesistico;

VISTA la delibera N° 69 del 4.11.1989 esaminata senza rilievi dalla stessa S.P.C. di Lagonegro nella seduta del 29.11.1989, con la quale dal Comune di Trecchina venivano proposte osservazioni al P.T.P. di area vasta;

VISTA la delibera n° 118 del 27.10.1989 esaminata senza rilievi dalla S.P.C. di Lagonegro, con la quale il Comune di Rivello ha deciso di produrre alla Regione osservazioni al Piano Paesistico;

VISTE le osservazioni prodotte dai seguenti cittadini o associazioni:

1) - GUZZARDI Alessandro;

2) - LIMONGI Giovannina;

3) - DI FILIPPO Biagio;

4) - S.I.M.A.R. S.p.A.;

N° 8 pervenute sia all'Amministrazione Regionale che al Comune di Maratea, e non tutte pertanto contenute nella planimetria di Piano allegata alle succitate delibere di osservazioni dell'Amministrazione Comunale di Maratea;

5) - SICILIANO Giuseppe;

6) - SNAT - Studio;

7) - Federazione Lucana Coltivatori Diretti - Sezione di Maratea;

8) - ITALIA NOSTRA Sezione di Maratea;

9) - AQUADRO Lamberto in qualità di Presidente della Soc. A.I.T.A.MAR;

pervenute direttamente all'Amministrazione Regionale in ordine al territorio comunale di Maratea;

10) - FERRARI Biagio, pervenuta all'Amministrazione Regionale e, per conoscenza, al Comune di Rivello;

11) - MANFREDELLI Antonio e FILIZZOLA Giovanni, Segretari delle Sezioni rispettivamente del P.C.I. e D.P. del Comune di Rivello, pervenuta direttamente alla Regione;

CONSIDERATO - che, in relazione all'osservazione n. 1 del Comune di Maratea, il problema della partecipazione delle Amm.ni Locali alla impostazione del Piano Paesistico, non afferisce la sfera del contenuto tecnico-metodologico del Piano stesso;

- che, in riferimento all'osservazione n° 2 del Comune di Maratea, alle considerazioni generali esposte dall'Amministrazione

Comunale di Trecchina, all'osservazione n° 7 del Comune di Rivello ed a quella dello SNAT Studio (n° 6), le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti possono essere ritenute valide, a meno degli scostamenti rilevati nella tavola P3;

- che, al contrario, la predisposizione di un nuovo atto pianificatorio di livello comunale dovrà necessariamente adeguarsi ai gradi di trasformabilità individuati dal P.T.P., fatti salvi i casi in cui una errata lettura delle caratteristiche del territorio abbi determinato una non carente modalità di trasformazioni;
- che, in relazione all'osservazione n° 3 del Comune di Maratea, a quelle nel merito del Comune di Trecchina, a quella n° 6 del Comune di Rivello, a quella del Sig. SICILIANO Giuseppe (n° 5), ai punti n° 1 e n° 3 dell'osservazione della Federazione Coltivatori Diretti Sezione di Maratea (n° 7) ed alla considerazione di cui al punto e) e successivi 3 e 4 del Sig. Aquadro per la Soc. A.I.T.A.M.A.R., i parametri di tipo urbanistico relativi agli indici di edificabilità, ecc., possono essere oggetto di verifica in sede di strumenti urbanistici comunali e che, comunque, valutata la necessità di tenere distinte e separate le metodologie della pianificazione paesistica e da quella urbanistica, ogni elemento del P.T.P. afferente la sfera più propriamente urbanistica deve essere ritenuto di valore indicativo;
- che, relativamente alle osservazioni di Italia Nostra (n. 8) punti n. 2 e 3 e a quelle (n. 9) del Sig. AQUADRO, quale presidente della soc. AITAMAR, punti n. 2, 3,4 e 5, nonchè alle considerazioni del Sig. FERRARI Biagio, il Piano Paesistico

non individua destinazioni di zona di tipo urbanistico (come per es. il porto), ma definisce, secondo la metodologia adottata, una maglia di modalità di trasformazione attraverso la quale verificare preventivamente tutte le scelte progettuali e di pianificazione urbanistica;

- che in questa logica tutte le trasformazioni e gli interventi sono subordinati solo al rispetto delle qualità del territorio e, pertanto, in una stessa area può verificarsi una concentrazione di valori riferiti a diversi tematismi;
- che, anche in riferimento alle osservazioni prodotte dal Sig. FERRARI Biagio (10), tutto ciò che afferisce gli strumenti urbanistici esecutivi, quali il P.di R. per i centri storici o anche il piano del colore, non é inerente la materia paesistica e pertanto del presente provvedimento;
- che, per quanto riguarda l'osservazione n. 4 del Comune di Maratea e quella n. 2 della Federazione Coltivatori Diretti, Sez. di Maratea (n.7), il Nulla-Osta di cui alle leggi 1497/39, 431/85 e L.R. n. 20/87, non può essere assorbito dal parere della Commissione edilizia in nessuna zona del P.T.P., fintanto che non venga formalizzato un provvedimento legislativo di delega;
- che, in riferimento alle osservazioni n. 5 dell'Amm.ne Com.le di Maratea e n. 4 dell'associazione Italia Nostra, Sez. di Maratea (n. 8), i piani esecutivi di ambito non sono oggetto del presente provvedimento e non vengono approvati contestualmente al P.T.P..La Regione ha adottato due"piani esecutivi d'ambito" (Marina di Maratea e Filocaio) per indicare correttamente i processi di pianificazione particolareggiata. Altri "piani esecutivi d'ambito" sono già indicati nel PTP ed altri ancora ne può prevedere l'Amministrazione comunale attraverso il Piano regolatore generale. La Giunta regionale a seguito dell'approvazione del PTP valuterà la possibilità di approvare i"Piani esecutivi d'ambito" già predisposti e di predisporne e varame altri, qualora non vi

provvedano i Comuni attraverso i propri rispettivi strumenti urbanistici.

- che, al fine di assicurare una gestione snella ed attendibile del P.T.P. è previsto un meccanismo attraverso il quale le Amministrazioni dei Comuni interessati dai piani esecutivi possono procedere autonomamente alla redazione degli stessi, con l'obbligo della conformità alle direttive generali del P.T.P., e previa autorizzazione regionale;
- che, in ordine all'osservazione n. 6 del Comune di Maratea, la modalità di trasformazione individuata come "verifica di ammissibilità", comporta una verifica dell'intervento antropico, rispetto al relativo tematismo, da effettuarsi a monte dell'intervento stesso, e pertanto da parte dell'Amm.ne Com.le in sede di strumentazione urbanistica, ovvero, per macrointerventi, da parte dell'Ente promotore, per cui non interessa i singoli progetti rispondenti alle previsioni urbanistiche già in vigore e per le quali non sia stato individuato alcuno scostamento nella tav. P3;
- che, in riferimento all'osservazione n. 7 dell'Amm.ne Com.le di Maratea, a quella n. 3 del Comune di Rivello, a quella n. 5 di Italia Nostra ed al punto 2 delle considerazioni delle Soc. A.I.T.A.MAR, si condivide la valutazione secondo cui la salvaguardia del contesto biologico costituito dalla macchia mediterranea costiera e delle zone boscate a valle della S.S. 18, dove non è mai stata consentita l'edificazione, non può essere delegata ai privati, in quanto non sarebbe garantita l'omogeneità e continuità dell'intervento manutentorio, ed inoltre in quanto l'effetto di sommatoria causato da presenze edilizie diffuse sulla costa, per l'uso di indici di fabbricabilità

bassi (usi a_o e d_2), comporterebbe il rischio di depauperamento delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei siti;

- che, in ordine all'osservazione n. 5 di Italia Nostra, Sezione di Maratea (n. 8), si ritiene condivisibile la proposta di eliminazione dell'uso insediativo sparso (a1) previsto dallo art. 19 della normativa di attuazione, in deroga alle qualità territoriali riconosciute in fase di analisi, per le zone di Ogliastro e S. Giuseppe, in quanto l'uso stesso, per i parametri urbanistici e le modalità di attuazione, comporterebbe il rischio di una presenza edilizia diffusa e di una conseguente manomissione del contesto naturale dei luoghi, ancora integro, scarsamente controllabile perchè dovuta al risultato di sommatoria di interventi effettuati in tempi diversi;
- che, in relazione all'osservazione n. 1 del Comune di Rivello gli usi antropici consentiti sono in diretto rapporto con la modalità di conservazione o trasformazione definita sulla base dei giudizi di valore e delle analisi tematiche del territorio, per cui non è possibile consentire usi diversi per la stessa zona, salvo che per le aree interessate da nuclei rurali esistenti;
- che, riguardo l'osservazione n°8 del Comune di Rivello, la scala adottata, relazionata alle finalità ed agli obiettivi del Piano, risulta adeguata al livello progettuale predefinito;
- che il P.T.P., lungi dal porre vincoli sul territorio, ne definisce le qualità intrinseche e, di conseguenza, ne delinea i gradi e le modalità di trasformazione in relazione ai diversi usi antropici;

- che, rispetto alle considerazioni di cui ai punti a) e b), del Sig. AQUADRO, presidente dell'AITAMAR, la correttezza procedurale del Piano é stata preliminarmente verificata; che, per ciò che attiene il punto c), la legge 431/85 consente alle Amm.ni Regionali di ampliare le delimitazioni delle zone individuate con i decreti "Galasso" del 18/04/1985, per la redazione dei Piani Paesistici fino a comprendere, eventualmente, l'intero territorio regionale e pertanto la Regione Basilicata ha inteso esercitare, anche se parzialmente, la facoltà riconosciuta dalla legge, per cui i territori interessati dal Piano Paesistico sono soggetti, a tutti gli effetti, alle stesse norme delle aree definite dai D.M. 18/04/1985, pubblicati sulla G.U. N°120/85; che, inoltre, riguardo il punto d) delle suddette considerazioni, risulta scontato che la redazione dei Piani esecutivi, con le relative norme, pone regole diverse sul territorio, seppure congruenti, rispetto a quelle della pianificazione di Area Vasta;
- che, in riferimento all'osservazione n°7 del Comune di Trecchina, uno strumento generale di controllo delle attività di trasformazione, relativamente ai nuclei rurali, garantisce una gestione ed una verifica più puntuale delle stesse;
- che, rispetto alle osservazioni n° 2, 4 e 5 del Comune di Rivello, ai punti n° 1, 2 e 3 dell'osservazione del Sig. FERRARI Biagio di Rivello, ai punti n° 1 e 6 delle osservazioni di Italia Nostra, nonché riguardo le valutazioni nel merito (punto 1) della Soc. AITAMAR, la tavola di progetto, per tutto il territorio del P.T.P., rappresenta il risultato di una valutazione puntuale, per singoli tematismi, delle caratteristi-

che costitutive del territorio stesso e che pertanto le qualità areali si deducono direttamente dalle analisi tematiche operate e non risultano, di conseguenza, discutibili, a meno di dimostrazione contraria in sede analitica, in quanto il rigore scientifico con il quale sono state relazionate le qualità stesse agli usi antropici, non consente arbitrarietà di giudizio;

- che, pertanto, le modalità di trasformazione così determinate possono essere modificate solo nel caso in cui un più attento esame del territorio evidenzi delle incongruenze fra lo stato reale dei luoghi e le analisi effettuate nel Piano, tenuto conto della dimensione territoriale del Piano Paesistico medesimo;
- che, riguardo le considerazioni generali ed in particolare l'osservazione n°2 del Comune di Rivello, si precisa che il P.R.G. non esplica efficacia giuridica, essendo stato oggetto solo di adozione da parte dell'Amm.ne Com.le; che, di conseguenza, non essendo ancora vigente, tutte le trasformazioni e gli interventi in esso previsti devono, necessariamente, risultare conformi alle trasformabilità definite nel P.T.P., e non viceversa;
- che, per ciò che attiene la generale preoccupazione, espressa da più parti, di analisi errate dovute all'uso di basi cartografiche non aggiornate, nonché di un'incompleta individuazione degli scostamenti delle previsioni urbanistiche vigenti rispetto alle trasformabilità del P.T.P., i progettisti hanno effettuato le necessarie verifiche, alla luce delle foto aeree aggiornate; che, tuttavia, sono sempre possibili aggiustamenti

a seguito di oggettivi riscontri di errori materiali;

- che, in riferimento alle considerazioni preliminari di merito espresse dalla Soc.AITAMAR, nella persona del Presidente, Sig. AQUADRO, le Tavv. P.D.A., di "indirizzo agli interventi di trasformazione", possono attendibilmente ritenersi un valido quadro di riferimento in ordine agli effetti percettivi e panoramici degli insediamenti, ai fini di un reale controllo delle presenze e delle qualità delle costruzioni;
- che, in relazione all'osservazione dello SNAT - Studio (n°6), la Tav. AI.2.2.2, di analisi del sistema insediativo, riporta le destinazioni d'uso dello strumento urbanistico vigente, mentre la Tav. P.D.2 individua le trasformabilità del territorio in rapporto ai giudizi di valore emersi da tutte le analisi tematiche, nonché in rapporto ai diversi usi antropici, per cui, per variare le trasformabilità nella Tav.P.D.2, é necessario dimostrare l'inesattezza delle analisi, ovvero un eventuale errore nel processo logico-deduttivo "analisi-giudizi di valore-trasformabilità";
- che, in riferimento alle osservazioni di Italia Nostra (n° 8), punti n° 7 e 8, e della Soc. AITAMAR (n° 9), punto n° 6, in merito agli interventi di recupero, riqualificazione e ripristino prioritario, sono introdotte le opportune verifiche e le integrazioni alla Tav.P2, sulla base delle surrichiamate osservazioni, sia per le zone degradate che per i detrattori ambientali, mediante la previsione delle relative operazioni di delocalizzazione o mascheramento;
- che le osservazioni dei privati, o delle associazioni inerenti singole aree presentate anche o solamente alle Amm.ni Com.li

di Maratea e Rivello (quelle del Sig.GUZZARDI Alessandro, della Sig.ra LIMONGI Giovannina, del Sig.DI FILIPPO Biagio e della Società SIMAR, e quelle presentate solo all'Amministrazione comunale sia di Maratea che di Rivello), sono state riportate sulle planimetrie allegate alle delibere di osservazioni adottate dai Comuni, le stesse sono state oggetto di esame puntuale rispetto alle analisi di base e quindi alle qualità del territorio ed alle trasformabilità individuate dal P.T.P., con l'ausilio delle ortofotocarte e pertanto sono accolte in parte, nella misura in cui sia stato accertato che le caratteristiche costitutive delle aree consentano di definire una trasformabilità diversa da quella del Piano;

- che, in riferimento all'osservazione dei Sigg. MANFREDELLI e FILIZZOLA, in qualità di segretari delle Sezioni di Rivello del P.C.I. e di D.P., la Commissione BB.AA. ha espresso parere favorevole con N.O. n. 715/89 al P.I.P. di Rivello (il cui esito sul territorio é prefigurabile in quanto previsto in un unico progetto di intervento, al contrario dell'uso al nelle zone di Ogliastro e S.Giuseppe non subordinato ad alcun progetto unitario preliminare), modificato nella localizzazione e ridotto nelle dimensioni rispetto alle previsioni del P. di F.; che il N.O. medesimo è stato rilasciato anche perchè il P.I.P. risultava conforme con le norme del P.T.P. adottato (Art.19 della Normativa) e non oggetto di scostamento nella Tav.P3;
- che dall'esame del Piano da parte del Gruppo di Coordinamento Regionale è risultato: 1) la necessità di un adeguamento della

REGIONE BASILICATA

Tav. P3 degli scostamenti, in relazione ai diversi tipi di scostamento relativi alla inammissibilità assoluta della previsione, ovvero alla preventiva verifica di ammissibilità; 2) la necessità di aggiungere l'uso d_3 (culturale ricreativo con strutture mobili agli usi d_1 e d_2 (culturale ricreativo con opere non comportanti volume e comportanti volume) nelle prescrizioni specifiche riportate nell'art. 19 della normativa, in quanto l'uso d3 è meno compromettente per il paesaggio rispetto al d2; 3) l'opportunità, per gli edifici esistenti, di prevedere la ammissibilità, in tutte le aree di Piano, degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento funzionale, da contenere entro limiti predefiniti, fermo restando che tali ampliamenti, nelle aree sottoposte alla modalità di conservazione di tipo "A", sono da ritenersi possibili solo nell'ipotesi che l'ampliamento stesso si inquadri in una generale operazione di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive dell'elemento;

SENTITO il Gruppo di Coordinamento Regionale per i Piani Paesistici;

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Le osservazioni proposte dal Comune di Maratea sono accolte parzialmente, e sono così decise:

1) L'osservazione in merito al mancato coinvolgimento dell'Amm/ne Com/le nella fase di redazione del P.T.P. é respinta perché generica e non attinente il contenuto tecnico del Piano stesso;
2) Le richieste di modifica alle modalità di trasformazione proposte dal Comune nelle aree interessate dallo strumento urbanistico vigente

riportate con tratto rosso sugli elaborati allegati alle delibere di osservazioni, sono parzialmente recepite, in rapporto agli scostamenti riportati nella Tav.P3, così come indicato con tratto verde sulle tavole di progetto. Fino all'adozione PRG di Maratea e comunque non oltre 1 anno dall'approvazione del presente P.P., tutte le restanti indicazioni del vigente PdiF, anche se non compatibili con le norme del P.P., sono fatte salve ove non esplicitamente riportate nella Tav.P3 degli scostamenti.

3) Gli indici di fabbricabilità e i parametri urbanistici consentiti dal P.T.P., saranno oggetto di verifica in sede di redazione dei relativi strumenti urbanistici;

4) L'osservazione riguardo il rilascio del N.O. in sede Comunale é respinta, in quanto il N.O., richiesto ai sensi della Legge n°1497/39 art. 7, non può essere assorbito dal parere della Commissione Edilizia, fintanto che non verrà emanato un provvedimento legislativo di delega;

5) L'osservazione in merito ai Piani d'Ambito é accolta, in quanto i Piani Paesistici esecutivi non sono oggetto del presente provvedimento, per cui sono rinviati all'adozione di uno specifico atto amministrativo; al fine di accelerare il processo di pianificazione d'ambito, é consentito, comunque, ai Comuni di richiedere l'autorizzazione per la redazione dei Piani Paesistici Esecutivi, e di redigerli, conformemente alle direttive del P.T.P.; i Piani stessi dovranno essere sottoposti ad approvazione regionale;

6) L'osservazione riguardante la V.A. é accolta, in quanto la verifica di ammissibilità é uno strumento operativo riferito alla sola strumentazione urbanistica e non riguarda i singoli progetti, ad eccezione delle opere pubbliche, o di interesse pubblico, di rilevanti proporzioni, né riguarda le destinazioni urbanistiche vigenti non oggetto di scostamento nella Tav.P3, pertanto lo studio di compatibilità va effettuato da parte dell'Amm/ne Comunale in fase preliminare alla redazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero, se necessario, dall'Ente promotore di un intervento pubblico di particolare rilevanza; é respinta la proposta di integrazione

della Commissione BB.AA., in quanto non può essere oggetto della normativa di Piano Paesistico;

7) L'osservazione relativa all'uso della fascia costiera é accolta, relativamente a tutto il territorio a valle della S.S. 18, eliminando, in tale fascia, i previsti usi a_0 (insediativo di tipo disperso) e d2 (culturale ricreativo con opere comportanti volume), in quanto la salvaguardia del contesto biologico della costa, costituito dalla macchia mediterranea, non può essere delegata ai privati; in sede di pianificazione paesistica di dettaglio verranno definiti i limiti, i soggetti e le modalità relative alle trasformazioni, relazionate alle caratteristiche puntuali dei siti;

8) Le osservazioni pervenute direttamente e solo all'Amm.ne Com.le di Maratea, riportate con tratto verde sulla planimetria allegata alla delibera di osservazione, sono accolte solo per la parte in cui le valutazioni delle caratteristiche del territorio consentono di definire una trasformabilità diversa da quella determinata nel Piano, e sono decise secondo le indicazioni in rosso riportate sulle planimetrie di progetto allegate alla presente delibera, non potendosi elencare nel testo stesso, in quanto non riportate singolarmente con i rispettivi estremi amministrativi (Nome, località, ecc.) nella delibera n° 161 del Comune di Maratea; la richiesta di inserimento dell'uso a3 in zona V.22 della Valle é respinta in quanto a uguali modalità di trasformazione devono corrispondere uguali usi antropici, per la correttezza del sistema metodologico.

Le osservazioni del Comune di Trecchina sono così decise:

1) L'osservazione relativa alla scala di elaborazione del Piano Paesistico di Area Vasta é respinta in quanto la scala progettuale adottata é adeguata agli obiettivi del Piano stesso ed al livello territoriale della pianificazione paesistica posta in essere;

2) L'osservazione nel merito procedurale della pianificazione effettuata é re-

spinta, in quanto il Piano, anche nelle aree non direttamente individuate con i D.M. 18/04/1985 pubblicati sulla G.U. n°120/85, ha ugualmente efficacia poiché la Regione, nell'estendere la perimetrazione del Piano Paesistico, rispetto ai D.M. medesimi, ha esercitato un potere ad essa conferito dalla Legge 431/85;

3) L'osservazione in merito alle opere pubbliche da salvaguardare é accolta in quanto le OO.PP. medesime, ovvero quelle destinate alla erogazione di servizi, approvate alla data di adozione del Piano, o già esaminate favorevolmente dalla Commissione BB.AA., anche se non censite nella Tav. di analisi degli strumenti urbanistici e degli interventi pubblici, possono essere autorizzate (previo N.O. ai sensi dell'Art.7 della Legge 1497/39), anche in deroga alle ammissibilità del P.T.P.;
4) L'osservazione relativa alle altezze dei fabbricati con la proposta di porre un limite altimetrico ai manufatti è respinta in quanto generica e non supportata da dati certi sulla qualità del territorio esaminato;
5) L'osservazione in merito alle previsioni urbanistiche vigenti e agli indici volumetrici è accolta, ribadendo le decisioni assunte nei confronti delle analoghe osservazioni prodotte dal Comune di Maratea, surriportate ai punti 1 e 2;
6) La richiesta di non subordinare l'edificazione nei nuclei rurali a preventivo piano particolareggiato è respinta data l'importanza degli stessi ai fini sia paesaggistici che urbanistici;
7) Riguardo la modalità di trasformazione previa verifica di ammissibilità (V.A.), l'osservazione è decisa conformemente a quanto riportato per analogia, al punto 6 delle controdeduzioni al Comune di Maratea;
8) In ordine alle osservazioni contenute nell'allegato A, si ribadiscono le decisioni relative alla strumentazione urbanistica in vigore, fatti salvi gli scostamenti evidenziati nella Tav. P3;

Per la restante parte vengono respinte in quanto il Piano Paesistico non individua destinazioni di zona di tipo urbanistico, ma definisce una maglia di modalità di trasformazione, attraverso la quale filtrare le proposte urbanistiche e le scelte progettuali, non escluse quelle riportate nell'osservazione in esame che, nella logica del P.T.P., sono subordinate alla sola compatibilità con le modalità di trasformazione consentite.Viene, invece, parzialmente modificata la modalità di trasformazione di alcune aree oggetto di osservazione, sulla base di una verifica delle analisi tematiche. Tali modifiche sono riportate in rosso sulla Planimetria P1.

Le osservazioni presentate dal Comune di Rivello sono decise come di seguito riportate:

1) L'osservazione (riportata nell'allegato A), per le zone di Medichetta e Carpineta, è parzialmente accolta, variando la modalità di trasformazione da $V_{1.2}$ a $V_{2.2}$ solo relativamente ai nuclei edilizi esistenti (come perimetrato in rosso nella planimetria allegata alla presente delibera), in quanto, non le previsioni di P.R.G. ininfluenti per il P.T.P., ma l'attuale presenza dell'aggregato di abitazione rurali, compora una diversa qualità delle zone rispetto al rimanente ambito territoriale. Non risultava possibile, viceversa, introdurre, così come richiesto nell'osservazione, introdurre usi antropici diversi in relazione alla medesima modalità di trasformazione, essendo il processo metodologico determinato nel P.T.P. di tipo logico-deduttivo;
2) L'osservazione (riportata nell'allegato A) è respinta perchè non supportata da una puntuale dimostrazione della inesattezza dei dati conoscitivi analitici, ma tendente a riconfermare le previsioni di un P.R.G., peraltro non ancora vigente, le quali, al contrario, devono essere controllate attraverso le necessarie verifiche rispetto alle trasformabilità definite nel P.T.P., atteso che il P.T.P. è strumento pianificatorio sovraordinato ai

Piani Comunali. Sono, invece, riconfermate le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti, generali ed esecutivi, da sottoporre a verifica di ammissibilità ove non risultino individuate correttamente nella tavola degli scostamenti. Sono altresì fatte salve le concessioni edilizie rilasciate alla data di adozione del piano. Peraltro si precisa che la zona di S. Costantino, e in parte quella di Campo di Monaco, così come perimetrate nella planimetria allegata alle osservazioni, sono già contrassegnate come zone $V_{2.2}$, come richiesto, e che, inoltre, la definizione N-M (nuove morfologie urbane), afferisce la modalità di trasformazione $V_{2.5}$ e non $V_{2.2}$;

3) L'osservazione riguardo l'introduzione di altri parametri per l'uso a_0 (insediativo disperso) non è accolta, in quanto i parametri di tipo urbanistico, tendenti a conferire all'uso a_0 una consistenza edilizia molto diffusa sul territorio, sono considerati di valore indicativo e pertanto non suscettibili di ulteriori precisazioni;

4) L'osservazione (riportata nell'allegato A) per le zone di Prato - Vignale - S. Margherita, è parzialmente accolta, con la modifica delle rispettive modalità di trasformazione da $V_{2.1}$ e $V_{1.3}$ a $V_{2.2}$ (medio interesse percettivo e naturalistico, coinvolgente insediamenti collinari), relativamente ai soli nuclei rurali esistenti (come delimitati in rosso nella planimetria allegata alla presente delibera), per i quali, data la diversa qualità delle caratteristiche territoriali dovuta alla presenza dello aggregato edilizio, risulta corretto variare la trasformabilità;

5) L'osservazione relativa alle strutture ricettive esistenti poste lungo la SS. 585 in zone V13 e V21, è accolta consentendo alle stesse la possibilità di ristrutturazione e ampliamento funzionale oltre il limite percentuale consentito, per tutti gli altri edifici esistenti, secondo il grafico di cui al successivo punto 12; ciò in considerazione del limitato numero di strutture

ricettive esistenti lungo la strada e della necessità di adeguamento funzionale, delle stesse, con la precisazione che gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, da sottoporre comunque a preventivo parere della Commissione BB.AA., siano esclusivamente finalizzati al ripristino di attuali situazioni di degrado ed al miglioramento complessivo delle caratteristiche formali ed architettoniche dei fabbricati, proprio in relazione alle riscontrate qualità percettive dei siti, di valore eccezionale;

6) L'osservazione relativa all'area aereoportuale in loc. Taverna non può essere accolta all'interno del P.T.P., in quanto lo stesso non contiene previsioni o scelte di carattere urbanistico; pertanto la proposta, opportunamente inserita nello strumento urbanistico di livello adeguato, dovrà essere sottoposta a verifica, rispetto ai tematismi individuati, con le modalità di trasformazione definite nella Tav. P1 del Piano Paesistico;

7) L'osservazione (riportata nell'allegato A), relativa a varie zone agricole, pur non rispondente ad una logica accettabile in quanto basata sulle previsioni del P.R.G. in itinere non inerenti le modalità di trasformazione determinate dal P.T.P. sulla base delle analisi tematiche, è parzialmente accolta, secondo quanto di seguito riportato: punto a) è accolta la richiesta di ampliamento in direzione Prato della $V_{2.5}$, come perimetrato in rosso sulla planimetria allegata alla presente delibera, in quanto la situazione attuale di presenze edilizie nella zona giustifica tale modalità di trasformazione; punto b) la richiesta di inserimento dell'uso a_4 nelle zone $V_{2.4}$ è respinta in quanto non possono corrispondere usi diversi alla medesima modalità di trasformazione; punto c) è accolta la richiesta di variazione da $V_{1.3}$ a $V_{2.2}$ in località Filoto, perchè giustificata dalla situazione edilizia già esistente nella zona, fermo restanto che la notazione N-M è relativa alla modalità di trasformazione $V_{2.5}$ e non $V_{2.2}$; punto d) la richiesta di variazione da $V_{2.5}$ a $V_{1.4}$ della

modalità di trasformazione per la zona S. Antonio - Frantoio, è accolta in quanto tendente a delimitare il nucleo esistente come qualità reale costituita dalla stratificazione storica dei tessuti urbani; punto e) la richiesta di indicare nelle aree urbane $V_{1.3/D}$ possibili interventi puntuali di nuova edificazione di strutture pubbliche, è respinta, non essendo attinente alla pianificazione paesistica alcuna previsione di interventi puntuali, i quali, tuttavia, risultano in parte compatibili con la suddetta modalità di trasformazione $V_{1.3}$ (parcheggi, usi culturali - ricreativi); punto f) la richiesta di ridefinire la perimetrazione dell'area $V_{2.5}$ N-M in località Fonti dei Lombardi è accolta nel senso di una rettifica di tale perimetrazione, operata sulla planimetria allegata alla presente delibera sulla base delle reale situazione dei luoghi e conseguenti qualità del territorio, e non già in riferimento alla perimetrazione del P.R.G. che, come più volte ribadito, sono del tutto ininfluenti rispetto alle modalità di trasformazione determinate nel P.T.P.;

8) L'osservazione relativa alla scala di elaborazione del piano, in riferimento alla località S. Costantino, non è accolta, ribadendo, nel merito, la adeguatezza della scala di elaborazione adottata in relazione al livello ed agli obiettivi del P.T.P..

In ordine alle osservazioni prodotte dai privati citadini, o dalle associazioni, le stesse sono decise come di seguito riportato:

1) -2) - 3) - 4) Le osservazioni dei Sigg. GUZZARDI Alessandro, relativa alla zona di Acquafredda già interessata dalla struttura alberghiera esistente (Villa del Mare), LIMONGI Giovannina, in qualità di presidente della Casa di Riposo "Maria Consolatrice", riferita a due zone (Massa, con valore eccezionale per tematismo archeologico, e Marina ad eccezionale interesse percettivo e geologico), DI FILIPPO Biagio, riguardante la zona di Fiumi-

cello classificata di eccezionale interesse percettivo e geologico, e della Soc. SIMAR in ordine alla Loc. S. Caterina, interessata dal complesso turistico del "Pianeta Maratea", tutte osservazioni presentate sia all'Amm.ne Com.le di Maratea che alla Regione, sono accolte in quanto, effettuate le dovute verifiche alle analisi tematiche che hanno conferito il valore al territorio, le relative richieste sono risultate ammissibili; in particolare:per ciò che attiene la proprietà Massa della Sig.ra LIMONGI Giovannina, la modifica di trasformabilità da V11 a V21, conseguente l'accoglimento dell'osservazione, circostanziata anche dal parere della Soprintendenza Archeologica, è relativa, come richiesto, alla sola particella 59; per ciò che riguarda l'osservazione della Soc. S.I.M.A.R. si precisa che la possibilità di ampliamento di cubatura si intende riferita alla sola struttura ricettiva alberghiera;

5) L'osservazione del Sig. SICILIANO Giuseppe, presentata solo all'Amm.ne Regionale in ordine ai parametri fissati in normativa in rapporto alla modalità di trasformazione V24, per l'uso insediativo, è accolta, intendendosi il rapporto di copertura di 1/20 per ogni piano, in quanto i parametri di copertura attualmente fissati in normativa risultano, ad un più attento esame, fra loro contraddittori, ed inoltre il loro valore è da intendersi, come già precedentemente affermato, a livello puramente indicativo rispetto alla metodologia della pianificazione paesistica;

6) L'osservazione dello SNAT Studio, presentata direttamente all'Amm.ne Regionale, relativa alla destinazione d'uso della zona in loc. Marina, pur essendo poco pertinente nella forma, in quanto le trasformabilità del Piano Paesitico non derivano dal recepimento di destinazioni d'uso urbanistiche, è ugualmente accolta, considerando l'effettivo valore dei tematismi sul territorio, in base ai quali fu rilasciato il N.O. per il progetto, previo parere favorevole della Commissione Regionale BB.AA., già

in fase di redazione del Piano Paesistico stesso;

7) L'osservazione della Federazione Coltivatori Diretti, Sezione di Maratea, prodotta direttamente all'Amm.ne Reg.le, è respinta per i seguenti motivi:
   a) relativamente al primo punto, la richiesta di variare gli indici per rapportarli alla strumentazione urbanistica, è generica e non motivata in quanto le trasformabilità del P.T.P. non sono determinate da previsioni urbanistiche, ed al riguardo si ribadisce, inoltre, il valore indicativo dei parametri urbanistici, richiamati nella normativa di attuazione del Piano Paesistico al solo scopo di prefigurare il tipo di insediamento adeguato alla trasformabilità della zona;
   b) in ordine al secondo punto, il N.O. non può essere rilasciato in sede di Commissione Edilizia, se non a seguito di un apposito provvedimento legislativo di delega;
   c) in relazione al terzo punto, la richiesta di reperire aree per realizzare edifici per la trasformazione di prodotti agricoli, non è attinente il contenuto del Piano Paesistico, ma riguarda una eventuale scelta dello strumento urbanistico, o sua variante, da sottoporre, comunque, a verifica con le trasformabilità individuate dal P.T.P.;
8) Le osservazioni dell'associazione Italia Nostra Sez. di Maratea, nella persona della Sig.ra Giusi AMBROSIO, pervenuta direttamente all'Amm.ne Reg.le, sono così decise:
   a) la richiesta di individuazione di una fascia a modalità V13 lungo la SS.18 non può essere accolta in quanto la modalità suddetta deriva dalle analisi tematiche che dimostrano il valore eccezionale dei siti per qualità percettive e geologiche e, pertanto non può essere generalizzata indiscriminatamente;
   b) la richiesta di tutela della zona di Castrocucco da una paventata ipotesi di localizzazione del porto è accolta in quanto il Piano

Paesistico non contiene previsioni o scelte localizzative che afferiscono, viceversa, solo la sfera della strumentazione urbanistica; in tale sede, inoltre, ogni eventuale decisione dovrà essere compatibile con le modalità di trasformazione individuate dal P.T.P; che, per la zona costiera di Castrocucco, non consentono usi infrastrutturali di genere portuale;

c) la proposta di sottopore a preliminare V.I.A. le infrastrutture esistenti ed in previsione, non è esaminabile in quanto non attinente la materia della pianificazione paesistica; si precisa, tuttavia, che una adeguata verifica di ammissibilità rispetto ai relativi tematismi dovrà essere effettuata per ogni infrastruttura che interessi zone per le quali l'uso infrastrutturale vi sia subordinato;

d) la richiesta di stralciare i Piani Paesistici esecutivi di Marina e Filocaio dal provvedimento di approvazione, è accolta in quanto gli stessi non fanno parte dell'iter procedurale del piano di area vasta e pertanto non sono contenuti nella presente delibera;

e) è accolta la proposta di eliminazione dall'art. 19 della normativa di attuazione dell'uso a_1 per la località Ogliastro e S. Giuseppe, in parziale deroga dalla trasformabilità relativa alle zone V13;

f) l'osservazione relativa all'inammissibilità di ulteriori incrementi volumetrici per la struttura alberghiera del Pianeta è respinta in quanto, accertate le qualità del territorio relativamente alla zona interessata, è risultato possibile consentire un incremento di cubatura, necessario a coprire le necessità funzionali della struttura, fermo restando che tale incremento è riferito solo alla struttura alberghiera e non ai residences;

g) sono parzialmente accolte le richieste in ordine agli interventi di recupero segnalati relativi al Castello e al palazzo baronale di Castro-

cucco, nonchè agli interventi di ripristino riguardo: lo spostamento dei tralicci delle linee elettriche delle FF.SS., il mascheramento del viadotto di accesso al borgo Castello, la sistemazione delle discariche sulle spiagge di Marina e di Acquafredda; pertanto le tavv. S2 e P2 saranno opportunamente integrate con l'introduzione dei suddetti interventi; si precisa, viceversa, che per i centri storici, di Maratea, di Acquafredda e per i borghi Castello di Maratea e di Trecchina, non è possibile considerare degli interventi di ripristino, per loro natura puntuale, ma risulta necessaria la predisposizione, da parte delle rispettive Amm.ni Com.li, di un adeguato strumento urbanistico esecutivo;

9) L'osservazione del Sig. AQUADRO, in qualità di presidente della Soc. AITAMAR, pervenuta direttamente all'Amm.ne Reg.le, ed articolata in più punti, è così decisa:

a) la richiesta di una generale revisione dei passaggi procedurali è respinta perchè infondata e non attinente il contenuto tecnico del piano paesistico;

b) per la richiesta di salvaguardia della costa dall'ipotesi del porto a Castrocucco, si rinvia a quanto controdedotto al punto b) dell'osservazione di "Italia Nostra";

c) la proposta di un potenziamento infrastrutturale per la zona della stazione delle FF.SS. di Acquafredda è respinta perchè non attinente il merito del Piano Paesistico che, come già più volte sottolineato, non contiene previsioni di carattere urbanistico; eventuali ipotesi del genere, definite nella giusta sede urbanistica, saranno verificate con le trasformabilità del P.T.P.;

d) relativamente all'indicazione di predisposizione del P. di R., la stessa è respinta, ribadendo al riguardo la sostanziale differenza dei contenuti e metodologie dei due tipi di pianificazione, paesistica e urba-

nistica, per cui le ipotesi di piani urbanistici esecutivi non è attinente la materia oggetto della presente delibera;

e) per la richiesta di V.I.A. per le infrastrutture e per l'indicazione degli interventi di recupero, si rimanda a quanto analogamente controdedotto al punto c) e g) delle osservazioni di "Italia Nostra", aggiungendo alle integrazioni da apportare alle tavv. S2 e P2, la discarica presso la Chiesa Madonna degli Ulivi di Maratea, atteso che la viabilità esistente, l'ospedale e la zona P.E.E.P. non sono suscettibili di interventi di ripristino puntuali, secondo la logica del Piano Paesistico,;

f) le n. 5 richieste di modifiche puntuali di trasformabilità sono accolte, a seguito di verifica delle analisi tematiche;

10) L'osservazione del Sig. FERRARI Biagio, presentata sia al Comune di Rivello che all'Amm.ne Reg.le, sono così controdedotte:

a) le osservazioni n° 1 e 3, relative alla ulteriore rivalutazione della zone V14 da rendere oggetto di documentazione fotografica, sono accolte relativamente al loro valore di generica raccomandazione;

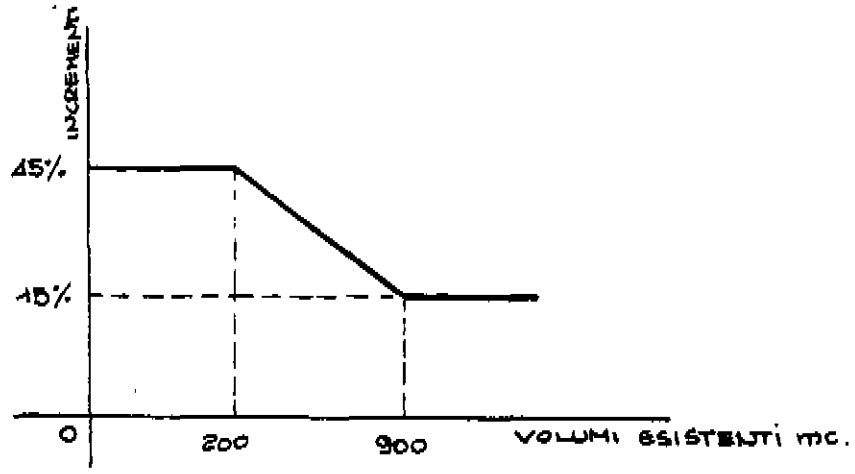
b) l'osservazione n. 2 non è accolta in quanto la modalità di trasformazione V14 è riferita a nuclei urbani consolidati e stratificati, con caratteristiche di insieme, mentre i singoli monumenti, pur individuati e schedati come elementi puntuali di valore storico, rientrano nelle modalità di trasformazione conseguenti la qualità areale prevalente della zona, riferita, cioè, ad un insieme di tematismi, oltre che a presenze puntuali monumentali;

11) L'osservazione dei Sigg. MANFREDELLI e FILIZZOLA, per le Sezioni P.C.I. e D.P. del Comune di Rivello, pervenuta direttamente alla Regione, in ordine al P.I.P. di Rivello, è respinta in quanto il piano per insediamenti produttivi risulta già approvato, con parere favorevole dalla competente Com-

missione Regionale per i BB.AA., (legittimamente perchè in regime di salvaguardia risultava non oggetto di scostamento nella tav. P3 e conforme alle norme del P.T.P. adottato);

12) A seguito delle valutazioni effettuate dal Gruppo di Coordinamento Regionale per i Piani Paesistici, ed in particolare della riscontrata necessità di approfondire e diversificare gli scostamenti delle previsioni urbanistiche rispetto alle trasformabilità individuate dal P.T.P., la Tav. P3 sarà rielaborata con la specificazione delle previsioni del tutto inammissibili e di quegli interventi che vanno, viceversa, soggetti a preliminare verifica di ammissibilità rispetto ai relativi tematismi.

A seguito delle suddette valutazioni, inoltre, si aggiunge l'uso d3 nell'art. 19 delle norme; sono, infine, comunque consentiti gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti, in tutte le aree di piano, nella misura relativa al grafico di seguito riportato:



e con la precisazione che, nelle aree a pericolosità geologica, tali ampliamenti possono essere riferiti solo ad annessi agricoli o a locali-deposito e garages e che, nelle aree sottoposte alla modalità di conservazione A, gli interventi consentiti devono essere finalizzati al migliora-

mento delle caratteristiche costitutive dell'elemento, conformemente alla logica del Piano Paesistico.

Tutti gli atti ai quali é fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati nel relativo fascicolo presso l'Ufficio Urbanistica che ne curerà la conservazione nei modi di legge.-

RV /3g

REGIONE BASILICATA

OGGETTO: P.T.P. di "MARATEA - TRECCHINA - RIVELLO" -CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.-

- R E L A Z I O N E -

Con delibera 25/07/1989 N° 3997, la Giunta Regionale ha adottato il P.T.P. relativo ai territori di Maratea-Trecchina-Rivello.

Durante il periodo di pubblicazione, avverso il Piano sono state prodotte osservazioni da parte delle Amm/ni Com/li interessate dal Piano, nonché da privati cittadini.

In particolare hanno formulato osservazioni:

- il Comune di Maratea, con delibere nn° 156-157-161 del 1989;
- il Comune di Trecchina, con delibera n°69/89;
- il Comune di Rivello, con delibera n°118/89;

nonché n° 11 cittadini ed associazioni.

Molte osservazioni attinenti problemi strettamente urbanistici, non hanno fondamento in quanto il P.T.P. mantiene distinte e separate le metodologie della pianificazione paesistica e di quella urbanistica; di conseguenza il Piano offre semplicemente un quadro dei livelli di trasformabilità, mettendo in relazione le caratteristiche del territorio e le varie categorie di trasformazione antropica, definendo in modo solamente indicativo parametri di tipo urbanistico, soggetti a verifica in sede di pianificazione comunale.

Le modalità di trasformazione così determinate, pertanto, possono essere modificate solo nel caso in cui un più attento esame del territorio evidenzi delle incongruenze fra lo stato reale dei luoghi e le analisi effettuate nel Piano, tenuto conto della dimensione territoriale del P.T.P. medesimo.

A tal proposito la generale preoccupazione di analisi errate dovute all'uso di basi cartografiche non aggiornate, espressa da più parti, non ha fondamento in quanto i progettisti hanno effettuato le necessarie verifiche, alla luce delle foto aeree aggiornate. Tuttavia, sono sempre possibili aggiustamenti a seguito di oggettivi riscontri di errori materiali.

In relazione alle osservazioni del Comune di Maratea, il problema della partecipazione delle Amm.ni Locali alla impostazione del Piano Paesistico, non afferisce la sfera del contenuto tecnico-metodologico del Piano stesso.

In ordine alla possibilità di evitare le procedure per l'acquisizione del Nulla-Osta da parte dei BB.AA., vi é da ribadire che tale N.O. non può essere assorbito dal parere della Commissione edilizia in nessuna zona del P.T.P., fintanto che non venga formalizzato un provvedimento legislativo di delega.

In riferimento alle osservazioni riguardanti i Piani Paesistici d'Ambito, é opportuno evidenziare che detti Piani non vengono approvati contestualmente al P.T.P. e che, comunque, si potrà prendere in considerazione, a seguito dell'approvazione dei Piani di Area Vasta, l'ipotesi di allargare la progettazione paesistica esecutiva.

Al fine di assicurare una gestione snella ed attendibile del P.T.P. è previsto, peraltro, un meccanismo attraverso il quale le Amministrazioni dei Comuni interessati dai piani esecutivi possono procedere autonomamente alla redazione degli stessi, con l'obbligo della conformità alle direttive generali del P.T.P., e previa autorizzazione regionale.

In ordine all'osservazione n. 6 del Comune di Maratea, la modalità di trasformazione individuata come "verifica di ammissibilità", comporta una verifica dell'intervento antropico, rispetto al relativo tematismo, da effettuarsi a monte dell'intervento stesso, e pertanto da parte dell'Amm.ne

Com.le in sede di strumentazione urbanistica, ovvero, per macrointerventi, da parte dell'Ente promotore, per cui non interessa i singoli progetti rispondenti alle previsioni urbanistiche già in vigore e per le quali non sia stato individuato alcuno scostamento nella tav. P3.

Si condivide la valutazione secondo cui la salvaguardia del contesto biologico costituito dalla macchia mediterranea costiera e delle zone boscate a valle della S.S. 18, dove non è mai stata consentita l'edificazione, non può essere delegata ai privati, in quanto non sarebbe garantita l'omogeneità e continuità dell'intervento manutentorio.

L'osservazione di Italia Nostra, che propone di eliminare l'uso insediativo sparso (a1) previsto dallo art. 19 della normativa di attuazione, in deroga alle qualità territoriali riconosciute in fase di analisi, per le zone di Ogliastro e S. Giuseppe, si ritiene condivisibile in quanto l'uso stesso, per i parametri urbanistici e le modalità di attuazione, comporterebbe il rischio di una presenza edilizia diffusa e di una conseguente manomissione del contesto naturale dei luoghi.

In relazione all'osservazione n. 1 del Comune di Rivello, gli usi antropici consentiti sono in diretto rapporto con la modalità di conservazione o trasformazione definita sulla base dei giudizi di valore e delle analisi tematiche del territorio, per cui non è possibile consentire usi diversi per la stessa zona, salvo che per le aree interessate da nuclei rurali esistenti.

Le modifiche conseguenti l'accoglimento delle osservazioni risultano, in questa maniera, coerenti con l'impostazione metodologica definita dal Gruppo di Coordinamento Regionale in ordine alla redazione del Piano Paesistico.-

IL RELATORE

- Arch. R. VOTTA -

VISTO: IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO

- Ing. A. ALAGIA -